



16 febbraio 2022

Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2022

Rapporti sui risultati della procedura di consultazione
(11 marzo — 18 giugno 2021)

Indice

1	Introduzione.....	4
2	Rapporto sui risultati relativi all'ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim).....	5
2.1	Situazione iniziale	5
2.2	Pareri pervenuti.....	5
2.3	Risultati della procedura di consultazione.....	6
2.3.1	Osservazioni generali.....	6
2.3.2	Prese di posizione concernenti singole modifiche agli allegati dell'ORRPChim7	
2.3.3	Pareri concernenti le modifiche proposte per l'OPF	12
2.3.4	Proposte che esulano dall'avamprogetto / Ulteriori proposte e osservazioni ..	13
2.3.5	Valutazione dell'attuazione.....	14
3	Rapporto sui risultati della consultazione concernente l'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ordinanza sui rifiuti, OPSR)	15
3.1	Situazione iniziale	15
3.2	Pareri pervenuti.....	15
3.3	Risultati della procedura di consultazione.....	16
3.3.1	Osservazioni generali.....	16
3.3.2	Pareri in merito ai singoli articoli.....	16
3.3.3	Richieste esterne al progetto / altre proposte e osservazioni.....	23
3.3.4	Valutazione dell'attuazione.....	25
4	Rapporto sui risultati della consultazione concernente l'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV).....	26
4.1	Situazione iniziale	26
4.2	Pareri pervenuti.....	27
4.3	Risultati della procedura di consultazione.....	27
4.3.1	Osservazioni generali.....	27
4.3.2	Prese di posizione su singoli articoli.....	28
4.3.3	Proposte al di fuori del progetto / Altre proposte e osservazioni	32
4.3.4	Valutazione dell'attuazione.....	33
5	Rapporto sui risultati della consultazione concernente l'ordinanza sul traffico dei rifiuti (OTRif).....	35
5.1	Situazione iniziale	35
5.2	Pareri pervenuti.....	35
5.3	Risultati della procedura di consultazione.....	35
5.3.1	Osservazioni generali.....	35
5.3.2	Prese di posizione su singoli articoli.....	36
5.3.3	Proposte al di fuori del progetto / Altre proposte e osservazioni	38
5.3.4	Valutazione dell'attuazione.....	38
6	Allegato – Elenco dei partecipanti alle consultazioni.....	40

1 Introduzione

Il presente pacchetto d'ordinanze include le seguenti ordinanze, le cui modifiche sono indipendenti l'una dall'altra:

- ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim; RS 814.81)
- ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ordinanza sui rifiuti, OPSR; RS 814.600)
- ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV; RS 814.018).

La base legale della revisione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif; RS 814.610) è costituita dal nuovo articolo 59^{bis} della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01). Dato il ritardo subito dal progetto di revisione, è stato deciso di escludere la revisione dell'OTRif dall'attuale pacchetto di ordinanze e di presentarlo al Consiglio federale con la revisione della LPAmb. Gli esiti della consultazione sull'OTRif sono comunque integrati nel presente rapporto sui risultati.

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha aperto la consultazione l'11 marzo 2021. La procedura si è conclusa il 18 giugno 2021. Nel complesso, 26 Cantoni e 123 organizzazioni si sono espressi su una o più ordinanze. I pareri sono disponibili sul sito della Cancelleria federale.

2 Rapporto sui risultati relativi all'ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)

2.1 Situazione iniziale

Dopo il respingimento dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) da parte del popolo, nel quadro del suo programma d'azione per il rinnovamento dell'economia di mercato, il 30 giugno 1993 il Consiglio federale ha deciso, fra l'altro, di adeguare la legislazione svizzera in materia di prodotti chimici a quella dell'UE per prevenire ostacoli tecnici al commercio e garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute nell'utilizzazione di tali prodotti.

L'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81) disciplina in 36 allegati l'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi e, in particolare, le restrizioni e i divieti concernenti la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'impiego.

La continua evoluzione della legislazione EU in materia di prodotti chimici, in particolare l'aggiornamento dell'allegato XVII del regolamento REACH, rende necessario un adeguamento costante dell'ORRPChim. Un'ulteriore necessità di modifiche sussiste a seguito dell'aggiornamento della legislazione nei contratti internazionali come la Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (RS 0.814.03) che la Svizzera deve integrare nella legislazione nazionale in qualità di Parte contraente. Anche in questo caso si orienta quanto più possibile alla corrispondente attuazione nell'UE. In questo contesto l'avamprogetto contiene modifiche a disposizioni vigenti e nuove disposizioni concernenti le sostanze per- e polifluoroalchiliche estremamente longeve, i silossani ciclici molto persistenti e molto bioaccumulabili, gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) cancerogeni che vengono tenuti in circolazione con il riciclaggio di pneumatici fuori uso e che sotto forma di granulato per campi sportivi possono mettere in pericolo la salute delle persone nonché i dispositivi medici contenenti «sostanze CMR». Inoltre, a seguito della mozione Chevalley del 26 settembre 2019 (19.4182 «Quando saranno vietate le plastiche oxo?») accolta dal Parlamento, occorre vietare come nell'UE l'immissione sul mercato delle plastiche oxo-degradabili.

Altre modifiche minori riguardano l'armonizzazione di disposizioni vigenti con la legislazione europea o si sono rese necessarie a seguito di riscontri pervenuti dal settore interessato o di esperienze accumulate nell'esecuzione: per motivi di protezione della salute occorre abrogare la possibilità di concedere un'autorizzazione eccezionale per l'esportazione di apparecchi e impianti contenenti amianto. Ulteriori modifiche interessano le prescrizioni concernenti le sostanze stabili nell'aria e che impoveriscono lo strato di ozono; qui vengono effettuati adattamenti alla legislazione europea e adeguamenti allo stato della tecnica nonché all'attuale procedura di notifica.

Una serie di misure contenute nell'avamprogetto si fonda sul «Piano d'azione per la riduzione del rischio e l'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari» adottato dal Consiglio federale il 6 settembre 2017 e deve essere attuata con nuove prescrizioni nell'ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF; RS 916.161). Sostanzialmente si tratta di nuovi criteri di omologazione per prodotti fitosanitari o di un divieto di immissione sul mercato di erbicidi destinati all'impiego non professionale e di misure per irroratrici al di fuori della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER).

2.2 Pareri pervenuti

In merito alla modifica dell'ORRPChim, compresa l'OPF, sono pervenuti i pareri di tutti i Cantoni (26), sei associazioni e conferenze cantonali, cinque partiti politici, quattro associazioni mantello e 74 altre cerchie interessate, tra cui associazioni di categoria e imprese.

2.3 Risultati della procedura di consultazione

2.3.1 Osservazioni generali

Modifiche dell'ORRPChim

Dalla procedura di consultazione emerge che le modifiche dell'ORRPChim riscontrano un sostegno di principio generale: sono accolte con favore da 19 Cantoni e dall'Unione delle città svizzere (UCS). Due partiti politici (PLR, UDC) e due associazioni mantello (economiesuisse, sgv-usam) sono d'accordo in linea di principio con le modifiche. Il PLR ed economiesuisse chiedono che le prescrizioni concernenti le sostanze per- e polifluoroalchiliche come pure i silossani ciclici siano rinviate fino alla relativa adozione nell'UE. In questo contesto l'UDC si chiede se, considerato il massivo recepimento della legislazione dell'UE in materia di prodotti chimici, lo sviluppo, il controllo e l'applicazione del diritto ambientale da parte degli uffici federali possano essere svolti con un numero di servizi inferiore a quelli ora coinvolti. Occorre assolutamente verificare le misure di risparmio corrispondenti. sgv-usam chiede che l'entrata in vigore dell'atto modificatore sia posticipata: considerata la stagionalità della maggior parte dei prodotti regolamentati, il 1° aprile 2022 sarebbe un momento poco propizio.

Tra le altre cerchie interessate, pur dichiarandosi prevalentemente favorevoli alle modifiche proposte per l'ORRPChim, ComNBC, tre associazioni di categoria (scienceindustries, VSLF e VSS), le imprese BASF (BASF Schweiz, BASF Coatings Services, BASF Intertrade, Chemetall, Rolic Technologies) e Syngenta chiedono modifiche per alcune singole disposizioni. Tre associazioni di categoria (FER, Metal.suisse e SKW) condividono le proposte di modifica dell'ORRPChim, a condizione che le prescrizioni siano allineate con quelle dei Paesi limitrofi o dell'UE. Tre associazioni (Eco Swiss, Swiss Textiles e Swissmem) chiedono il rinvio delle prescrizioni non ancora deliberate nell'UE. Secondo Swiss Textiles, nella propria legislazione la Svizzera dovrebbe assumere un atteggiamento pragmatico, tenendo conto anche delle conseguenze su scala globale dovute a un eccesso di regolamentazione nell'UE. Secondo VSLF e VSS si dovrebbe verificare caso per caso se, rinunciando in modo specifico a determinate sostanze, si creerebbero eventualmente altri problemi ambientali e di sicurezza e se, per le applicazioni necessarie, siano disponibili in commercio prodotti sostitutivi sufficientemente comprovati e a costi economicamente sostenibili. Un'organizzazione per la tutela dei consumatori (FRC) accoglie con favore le modifiche dell'ORRPChim e la VBSA le approva. La Suva dichiara di non avere integrazioni all'avamprogetto né richieste di modifiche da proporre dal punto di vista della tutela della salute sul posto di lavoro. Considerato che le nuove prescrizioni proposte in materia di prodotti chimici riguardano svariati utilizzi, molti partecipanti esprimono pareri specifici in merito alle singole prescrizioni e presentano proposte di modifiche puntuali.

Modifiche dell'OPF

I nuovi requisiti previsti per le irroratrici che vengono impiegate al di fuori della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) e al di fuori dell'agricoltura vengono generalmente accettati sia dai Cantoni che dalle associazioni di categoria. Viene accolta in modo particolarmente favorevole l'abrogazione della disparità di trattamento tra utilizzi PER e non PER.

Nella procedura di consultazione concernente la definizione di criteri più rigorosi per l'omologazione di prodotti fitosanitari per utilizzi non professionali emerge una profonda discrepanza tra i riscontri pervenuti dai Cantoni e dalle organizzazioni per la protezione degli animali e dell'ambiente, da una parte, e i produttori di questi prodotti e le associazioni di categoria dall'altra. 20 Cantoni, CCA, CDPNP, ACCS, chemsuisse, 15 organizzazioni ambientaliste e per la protezione degli animali, tre partiti politici (PS, Verdi, pvl), due organizzazioni per la tutela dei consumatori, cinque associazioni di aziende dell'acqua, JardinSuisse e l'Unione svizzera dei produttori di verdura approvano i criteri più rigorosi previsti. L'avamprogetto è tuttavia stato respinto con decisione dall'associazione di categoria scienceindustries e da 20 produttori, importatori e rivenditori di prodotti fitosanitari come pure da due partiti (PLR e UDC).

2.3.2 Prese di posizione concernenti singole modifiche agli allegati dell'ORRPChim

Sono pervenuti numerosi commenti, richieste di modifica e osservazioni concernenti le prescrizioni proposte negli allegati dell'ORRPChim. Nelle proprie richieste di modifica, due Cantoni (BE, FR) aderiscono al parere di chemsuisse, un Cantone (VS) a quello dell'ACCS. L'associazione mantello economiesuisse rimanda inoltre ai pareri dei suoi soci operanti nell'industria meccanica, elettrica e metallurgica (Swissmem) e a quelli dei settori chimico, farmaceutico e life sciences (scienceindustries).

Prescrizioni sugli inquinanti organici persistenti (all. 1.1 e 1.2)

Un Cantone (AG) approva esplicitamente le modifiche proposte. L'USS non solleva obiezioni in merito al trasferimento del pentaclorofenolo (PCP) e del dicofol dall'allegato 1.2 all'allegato 1.1 e FRC accoglie tale spostamento. ECO SWISS, scienceindustries, VSLF e VSS come pure le imprese BASF (BASF Schweiz, BASF Coatings Services, BASF Intertrade, Chemetall, Rolic Technologies) e Syngenta sono d'accordo con il trasferimento di PCP e dicofol all'allegato 1.1. Per l'«acido perfluorottanoico (PFOA) e i suoi composti precursori» regolamentati con rimando all'allegato 1.16 chiedono la formulazione seguente: «acido perfluorottanoico (PFOA) e i suoi composti precursori persistenti».

Prescrizioni sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (all. 1.4)

Per le modifiche (esclusivamente formali) proposte nell'allegato 1.4, non sono state avanzate richieste. Sono invece state chieste ulteriori modifiche nel medesimo allegato, che non rientrano nell'avamprogetto e che pertanto sono riportate nel capitolo 1.3.4.

Prescrizioni sulle sostanze stabili nell'aria (all. 1.5)

11 Cantoni (AG, AR, BL, GR, NW, OW, SG, SH, TG, UR, ZH), un'associazione mantello (USS) e tre associazioni (ACCS, chemsuisse, UCS) accolgono le proposte di modifica riguardanti le sostanze stabili nell'aria. Gli adeguamenti determinano un allineamento alla legislazione europea e mirano a prevenire emissioni e rifiuti. Swissmem chiede che sia introdotto un requisito di etichettatura dei contenitori con sostanze stabili nell'aria identico a quello previsto nell'UE.

Prescrizioni sull'amianto (all. 1.6)

La proposta abrogazione della norma sulle autorizzazioni eccezionali per l'esportazione di apparecchi e impianti contenenti amianto viene accolta da due Cantoni (BL, AG), due associazioni mantello (USS, ECO Swiss) e due associazioni di categoria (scienceindustries e VSS) nonché dalle imprese BASF (BASF Schweiz AG, BASF Coatings Services, BASF Intertrade, Chemetall e Rolic Technologies) e da Syngenta.

Prescrizioni sulle sostanze CMR (all. 1.10)

Un Cantone (AG) approva esplicitamente la modifica proposta. L'USS non presenta obiezioni. ECO SWISS, scienceindustries, VSLF e VSS come pure le imprese BASF (BASF Schweiz, BASF Coatings Services, BASF Intertrade, Chemetall, Rolic Technologies) e Syngenta sostengono la modifica.

Prescrizioni sulle sostanze per- e polifluoroalchiliche (all. 1.16)

Considerato l'enorme potenziale di danno di queste sostanze per l'uomo e l'ambiente, gli ampi divieti di utilizzo di diverse sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) vengono accolti con favore da 20 Cantoni (AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GR, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, TI, UR, VS, ZH), da chemsuisse e dall'ACCS. Ridurre le immissioni di queste PFAS nell'ambiente e vietare nella massima misura possibile gli utilizzi con potenziale di trasmissione sarebbe giustificato. Gli enti citati chiedono diverse modifiche e presentano svariati commenti. Anche l'USS, FRC e SSIGA accolgono le nuove prescrizioni sulle PFAS. Secondo la SSIGA, diverse PFAS comprometterebbero sempre più la qualità dell'acqua e, considerata la loro tossicità, la loro persistenza e la loro ubiquità, rappresentano una sfida particolare per le aziende dell'acqua. Scienceindustries, VSLF e VSS, le aziende BASF (BASF Schweiz, BASF Coatings Services, BASF Intertrade, Chemetall, Rolic Technologies) e Syngenta approvano di principio le prescrizioni sulle PFAS ma richiedono alcune modifiche.

Di seguito sono riportate le richieste di modifica separatamente per le prescrizioni concernenti l'acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS), l'acido perfluoroesano sulfonico (PFBxS) e i suoi precursori, l'acido perfluorooctanoico (PFOA) e i suoi precursori e gli acidi perfluorocarbossilici a catena lunga (PFCA C₉ – C₁₄) e i relativi precursori. Diverse richieste di modifiche e commenti riguardano le disposizioni transitorie relative ai prodotti estinguenti contenenti tali sostanze e tenuti in impianti stazionari e presso forze d'intervento mobili come impurità inevitabili o conformemente alle disposizioni (intenzionalmente).

Un Cantone (TI) ritiene che il valore massimo attuale di 10 ppm per la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'impiego di PFOS debba essere armonizzato con i valori limite ora proposti per PFOA e PFHxS e ridotto a 0,025 ppm.

Il limite temporale previsto per la vigente deroga relativa all'impiego di PFOS per l'abbattimento di nebbie e aerosol nei processi di cromatura dura nei sistemi a ciclo chiuso fissato al massimo al 1° aprile 2024 viene accolto da 14 Cantoni (AG, AR, BE, BL, BS, FR, GR, LU, OW, SG, SO, UR, VS, ZH), da chemsuisse e dall'ACCS. 17 Cantoni (AG, AR, BE, BL, BS, FR, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, TG, UR, VS, ZH), chemsuisse e l'ACCS chiedono di mantenere fino a tale data anche l'attuale obbligo di notifica. In base alle richieste di ECO SWISS, Swiss Textiles e Swissmem, l'impiego di PFOS in questo ambito deve essere consentito fino al 7 settembre 2025 come previsto dal regolamento POP dell'UE. Occorre inoltre tenere presente che, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/1203, nell'UE l'esenzione può essere prorogata per ulteriori cinque anni, come previsto dalla convenzione POP internazionale. Qualora nell'UE si facesse ricorso a tale possibilità, se ne dovrebbe tenere conto nell'ORRPChim.

Il divieto precauzionale di utilizzare PFHxS e i relativi composti precursori come sostanza in preparati e in oggetti conformemente a un progetto del Comitato UE per la valutazione dei rischi (RAC) e del Comitato per l'analisi socioeconomica (ECHA) dovrebbe essere rinviato secondo le richieste del PLR, di economiesuisse, ECO SWISS, Swiss Textiles e Swissmem, fino alla presenza di un testo normativo definitivo nell'UE. Scienceindustries, VSLF e VSS come pure la Syngenta chiedono che i contenuti di PFHxS e i relativi composti precursori ammessi in sostanze, preparati e oggetti siano innalzati a livelli concretamente attuabili di 10 ppm e 800 ppm.

L'estensione precauzionale delle limitazioni di PFOA su PFCA C₉ – C₁₄ e i relativi precursori dovrebbe essere rinviata secondo le richieste del PLR, di economiesuisse, ECO SWISS, Swiss Textiles e Swissmem fino alla presenza di un testo normativo definitivo nell'UE. Scienceindustries, VSLF e VSS come pure la Syngenta chiedono che i contenuti di PFOA e PFCA C₉ – C₁₄ e relativi composti precursori ammessi in sostanze, preparati e oggetti siano innalzati a livelli concretamente attuabili di 10 ppm (per gli acidi) e 800 ppm (per i composti precursori). Su richiesta di Swiss Textiles, la limitazione all'utilizzo di PFOA e dei relativi composti precursori per tessuti idro-oleorepellenti per la protezione dei lavoratori dovrebbe essere messa criticamente in discussione alla luce della lotta contro la pandemia attuata nei mesi scorsi. I trattamenti FC sulle mascherine igieniche avrebbero avuto un ruolo fondamentale; così facendo si rinunciarebbe alla possibilità di reagire agli eventi in base alla situazione e con tecnologie valide.

CG MPP, CSP, AICA, GVZG e GVZ convengono con i divieti previsti per i prodotti estinguenti contenenti PFOS, PFHxS e PFOA o PFCA C₉ - C₁₄ e relativi precursori. Il PLR approvverebbe i divieti solo in presenza di alternative equivalenti per la sicurezza delle forze d'intervento, l'efficienza e l'idoneità per le finalità applicative corrispondenti.

Per quanto concerne le disposizioni transitorie per i prodotti estinguenti, 13 Cantoni (AR, BS, FR, GE, GR, NW, OW, SG, SH, TG, UR, VS, ZH), chemsuisse e l'ACCS fanno notare l'incoerenza presente tra la «data End-of-Use» (dicembre 2022) e la «data End-of-Marketing» (aprile 2023) per i prodotti estinguenti che contengono composti precursori di PFCA C₉ – C₁₄ conformemente alle disposizioni.

Secondo 13 Cantoni (AR, BS, FR, GR, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, UR, VS, ZH), chemsuisse e l'ACCS, i periodi di transizione previsti per i prodotti estinguenti stoccati che contengono gli PFAS regolamentati come impurità o conformemente alle disposizioni devono essere modificati in modo da impedire nel minor tempo possibile la diffusione delle sostanze regolamentate. Secondo due Cantoni (AG, LU), i periodi di transizione e le prescrizioni dovrebbero essere formulati in modo tale da sospendere nel minor tempo possibile la diffusione di prodotti estinguenti che conterrebbero PFOA, PFCA C₉ – C₁₄, PFHxS o PFOS oltre 25 ppb. Inoltre, per le autorità esecutive non è chiaro quali tenori sono da considerare «inevitabili» e devono essere tollerati come tali (AG, AR, BE, BS, FR, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VS, ZH, chemsuisse, ACCS). Occorrerebbe pertanto rimettere continuamente in discussione la necessità di questa deroga (AG, AR, BE, BS, FR, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VS, ZH, chemsuisse, ACCS), oppure se possibile rimuoverla (AG, LU). 18 Cantoni (AG, AR, BE, BL, BS, FR, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VS, ZH), chemsuisse e ACCS chiedono che l'UFAM metta a disposizione delle autorità esecutive cantonali i dati sui composti fluorurati regolamentati presenti nei prodotti estinguenti come «impurità inevitabili». Questo ausilio dell'UFAM costituirebbe la base per un'esecuzione armonizzata. Un Cantone chiede che, per le «impurità inevitabili», siano fissati valori soglia volti a differenziare i prodotti estinguenti da quelli contenenti intenzionalmente PFAS.

Per contro, le disposizioni transitorie per i prodotti estinguenti, contenenti PFOA e relativi precursori o PFCA C₉ – C₁₄ e relativi precursori come «impurità inevitabili», già stoccati in impianti stazionari o presso i corpi di pompieri sono accolte favorevolmente da un Cantone (BL), da CG MPP, CSP, AICA, GVZG, GVZ, CARBURA e da ECO SWISS, scienceindustries, VSLF e VSS come pure dalle aziende BASF (BASF Schweiz, BASF Coatings Services, BASF Intertrade, Chemetall, Rolic Technologies) e Syngenta. Secondo le richieste di quest'ultime sei, il riutilizzo illimitato di schiume estinguenti in caso di impurità da PFOA e relativi composti precursori dovrebbe valere per le schiume immesse sul mercato prima del 1° giugno 2022 e non per quelle immesse prima del 1° giugno 2021. Non è lecito prevedere un effetto retroattivo dell'ordinanza a una data antecedente l'entrata in vigore. Per le schiume con impurità inevitabili dovute alla presenza di PFCA C₉ – C₁₄ e relativi composti precursori, la data di immissione sul mercato dovrebbe essere fissata al 1° aprile 2024.

Per i prodotti estinguenti stoccati che contengono acidi perfluorocarbossilici a catena lunga (PFOA, PFCA C₉ – C₁₄) e i relativi composti precursori conformemente alle disposizioni, secondo CG MPP, CSP, AICA, GVZ, GVZG e CARBURA non si dovrebbe fissare alcun termine per l'utilizzo oppure si dovrebbe fissare un termine almeno fino al 31 dicembre 2025. Per contro, per i prodotti estinguenti stoccati in impianti stazionari CARBURA chiede un termine di almeno 5 anni a partire dall'entrata in vigore della modifica dell'ordinanza. L'impiego a tempo indeterminato di tali prodotti estinguenti è richiesto inoltre da scienceindustries, VSLF e VSS come pure dalle imprese BASF (BASF Schweiz, BASF Coatings Services, BASF Intertrade, Chemetall, Rolic Technologies) e Syngenta; possibilmente si dovrebbe fissare un termine di almeno 10 anni dall'entrata in vigore della modifica dell'ordinanza, fino al 31 dicembre 2032. I partecipanti motivano le richieste aggiungendo che la sostituzione anzitempo dei prodotti estinguenti stoccati è sproporzionata e insostenibile. Inoltre, da una parte, la probabilità di impiego sarebbe molto bassa e, al contempo, la probabilità di una fuoriuscita e quindi dell'inquinamento ambientale sarebbe di gran lunga inferiore. Anche quattro Cantoni (BE, BL, GL, SO) chiedono che siano previsti termini di transizione adeguati per poter utilizzare, in caso di evento, i prodotti estinguenti tenuti a magazzino. Dal 2013 i prodotti di diverse aziende non conterrebbero più composti precursori di PFCA a catena lunga «conformemente alle disposizioni». Dal momento che non è chiaro se ciò riguarda tutto il settore, secondo un Cantone (GL) l'utilizzo di queste schiume estinguenti dovrebbe essere ammesso illimitatamente, almeno fino a fine 2025. Un altro Cantone (SO) chiede lo stesso termine. Secondo quanto richiesto da un altro Cantone (BL), la durata dei periodi di transizione per le schiume estinguenti che conformemente alle disposizioni contengono le sostanze regolamentate deve essere stabilita in base alla disponibilità di prodotti estinguenti privi di

fluoro da utilizzare come prodotti sostitutivi delle schiume contenenti tensioattivi fluorurati. Viene richiesto un termine di almeno cinque anni fino a fine 2026. Inoltre, l'UFAM dovrebbe essere tenuto a pubblicare un elenco di prodotti estinguenti senza fluoro, conformi ai requisiti tecnici di estinzione in caso di grandi incendi. Secondo la richiesta di due Cantoni (BL, GL) e ComNBC, non dovrebbe competere ai titolari dei prodotti estinguenti dimostrare l'ammissibilità dell'impiego dei prodotti da essi stoccati, bensì alle case produttrici. Gli acquirenti non sarebbero a conoscenza delle sostanze presenti nei prodotti «conformemente alle disposizioni» o come «impurità inevitabili», né al momento dell'acquisto né durante il successivo ciclo di vita della durata di dieci anni circa. Dalle corrispondenti richieste di chiarimenti presentate dai titolari alle case produttrici sarebbe emerso che è difficile ottenere informazioni utili anche su prodotti di soli pochi anni. Lo stesso problema viene segnalato anche da CG MPP, CSP, AICA, GVZ e GVZG.

Prescrizioni sui silossani ciclici (all. 1.19)

Le nuove prescrizioni sui silossani ciclici sono accolte favorevolmente da 14 Cantoni (AG, AR, BE, BL, FR, GR, NW, OW, SG, SH, TG, UR, VS, ZH), chemsuisse, ACCS, USS e FRC. Scienceindustries, VSLF e VSS, le imprese BASF (BASF Schweiz, BASF Coatings Services, BASF Intertrade, Chemetall, Rolic Technologies) e Syngenta approvano le nuove prescrizioni sui silossani ciclici e rimandano a eventuali richieste di modifiche dell'associazione SKW, la quale constata che, nell'allegato 1.19, i prodotti con un contenuto di silossani pari o superiore allo 0,1 per cento sarebbero vietati. L'associazione è favorevole al termine di transizione per i prodotti cosmetici «leave-on» fino al 1° aprile 2027, partendo dal presupposto che questi prodotti possono essere immessi sul mercato fino al 30 aprile 2027 secondo il diritto previgente e, dopo tale data, possono essere smerciati a tempo indeterminato. PLR, economiesuisse, ECO SWISS, Swiss Textiles e Swissmem chiedono che le prescrizioni per D4, D5 e D6 basate su una bozza di parere dei comitati UE per la valutazione dei rischi (RAC) e per l'analisi socioeconomica (SEAC) siano rinviate fino alla presenza di un testo normativo definitivo nell'UE.

16 Cantoni (AG, AR, BE, BL, BS, FR, GR, NW, OW, SG, SH, SO, TG, UR, VS, ZH), chemsuisse e l'ACCS chiedono che sia introdotto un obbligo di notifica per il lavaggio di tessuti con D5 in sistemi a circuito chiuso sorvegliato (n. 2 cpv. 4 lett. a). Inoltre, secondo 16 Cantoni (AG, AR, BE, BL, BS, FR, GR, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VS, ZH), chemsuisse e l'ACCS non sarebbe opportuno consentire l'immissione sul mercato di sostanze e preparati fino a quando i prodotti in questione non potranno più essere utilizzati (n. 3 cpv. 1 e 2). I periodi di transizione concernenti l'immissione sul mercato e l'impiego dovrebbero pertanto essere fissati separatamente e, secondo le richieste, dovrebbero essere impostati in modo tale che i prodotti acquistati per ultimi possano essere impiegati ancora per un anno. Tre Cantoni (BS, FR, VS), chemsuisse e ACCS fanno notare che i divieti relativi ai silossani ciclici in prodotti di qualsiasi tipo riguardano in particolare i cosmetici. Per consentire alle autorità esecutive preposte per l'ordinanza sui cosmetici (OCos) di riuscire a riconoscere meglio e tenere conto delle disposizioni pertinenti dell'ORRPChim nell'ambito delle analisi svolte, l'UFAM in collaborazione con l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) dovrebbe redigere un compendio dei divieti e delle restrizioni previste dall'ORRPChim sotto forma di aiuto all'esecuzione.

Prescrizioni sulle plastiche oxo-degradabili (all. 2.9)

16 Cantoni (AG, AR, BE, BL, FR, GE, GR, NW, OW, SG, SH, TG, TI, UR, VS, ZH), chemsuisse e ACCS, pvl, USS, UCS e FRC sono espressamente favorevoli ai divieti previsti per l'immissione sul mercato e l'impiego di plastiche oxo-degradabili; un Cantone (TI) richiede misure che vadano oltre le plastiche oxo-degradabili al fine di ridurre la presenza di microplastiche nell'ambiente. Le organizzazioni ECO SWISS, scienceindustries, VSLF e VSS, le imprese BASF (BASF Schweiz, BASF Coatings Services, BASF Intertrade, Chemetall, Rolic Technologies) e Syngenta sono in linea di principio d'accordo con le nuove prescrizioni sulle plastiche oxo-degradabili e chiedono di integrare la definizione di «plastiche oxo-degradabili» con un elenco esaustivo degli additivi che determinano questa caratteristica. Nella stessa

direzione vanno le richieste presentate da 17 Cantoni (AG, AR, BE, BL, BS, FR, GR, NW, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VS, ZH), chemsuisse e ACCS, secondo cui l'UFAM deve indicare alle autorità esecutive cantonali i criteri in base ai quali un materiale debba essere considerato una plastica «oxo-degradabile»; per un Cantone (TI) ciò deve avvenire sotto forma di elenco esaustivo degli additivi previsti per le plastiche oxo-degradabili.

Per il pvl il periodo di transizione concesso fino al 1° ottobre 2022 sarebbe troppo lungo, se si tiene conto che nell'UE il divieto ha validità a partire dal 1° luglio 2021. Secondo il pvl il divieto dovrebbe entrare in vigore il più presto possibile e, in ogni caso, non più tardi del primo semestre 2022. Per escludere l'esportazione di prodotti problematici, un Cantone (TI) chiede di vietare anche la produzione di plastiche oxo-degradabili.

Prescrizioni sui granulati plastici contenenti IPA (all. 2.9)

Le limitazioni proposte per l'impiego di granulati e polveri di plastica contaminati con IPA sono espressamente accolte da 14 Cantoni (AG, AR, BE, BL, FR, GR, NW, OW, SG, SH, TG, UR, VS, ZH), chemsuisse e ACCS, dall'USS e FRC. Scienceindustries, VSLF e VSS, le imprese BASF (BASF Schweiz, BASF Coatings Services, BASF Intertrade, Chemetall, Rolic Technologies) e Syngenta sono in linea di principio d'accordo con le nuove prescrizioni sulle plastiche contenenti IPA, ma ritengono che la prescrizione debba essere limitata a un divieto d'impiego. In genere i fornitori di plastiche contenenti IPA non sanno e non potrebbero in ogni caso chiarire per quale impiego i loro acquirenti acquistano questi prodotti. Secondo 15 Cantoni (AG, AR, BE, BS, FR, GR, NW, OW, SG, SH, SO, TG, UR, VS, ZH), chemsuisse e l'ACCS, l'indicazione del numero di lotto dovrebbe essere verificata anche su un documento di accompagnamento o sulla bolla di consegna. Infatti, con lo spargimento del granulato nel luogo di impiego, l'informazione presente sull'imballaggio va persa. L'indicazione del lotto ha pertanto un'utilità limitata.

Per escludere l'esportazione di prodotti problematici, un Cantone (TI) chiede di vietare anche la produzione di granulati plastici contenenti IPA. Considerato il numero ridotto di impianti esistenti in grado di superare il valore limite degli IPA, secondo questo Cantone è inoltre difficile capire perché per gli impianti esistenti non sia stata prevista alcuna esigenza di risanamento. L'organizzazione per la tutela dei consumatori FRC richiede tale obbligo di risanamento.

Prescrizioni sulle materie plastiche espanse che impoveriscono lo strato di ozono (all. 2.9)

L'autorizzazione eccezionale proposta per le materie plastiche espanse che impoveriscono lo strato di ozono è accolta dall'associazione di categoria Swissmem. Anche un'associazione mantello (Economiesuisse), tre associazioni (scienceindustries, VSS e VSLF), le imprese BASF (BASF Schweiz, BASF Coatings Services, BASF Intertrade, Chemetall, Rolic Technologies) e Syngenta, Honeywell e Brugg Rohrsystem AG sono favorevoli a un'eccezione, ma chiedono che l'obbligo di autorizzazione sia convertito in un'eccezione con efficacia diretta. Considerata la quantità di prodotti e la complessità delle catene di fornitura, l'obbligo di autorizzazione comporterebbe un onere amministrativo ingente. Le stesse chiedono inoltre di evitare un valore limite concreto per il potenziale di riduzione dell'ozono, in quanto limiterebbe sviluppi futuri. Un Cantone (BL) rifiuta l'eccezione che viene vista come un'inutile deregolamentazione. Un'associazione mantello (USS) respinge l'eccezione dal momento che non si tratta di un adeguamento per conformità all'UE. Un partito politico (PLR) non accetta l'eccezione per l'ulteriore onere amministrativo che comporta.

Prescrizioni sui prodotti refrigeranti (all. 2.10)

12 Cantoni (AG, AR, BL, GR, NW, OW, SG, SH, TG, UR, ZH), un'associazione mantello (USS) e tre associazioni (ACCS, chemsuisse, ATF) accolgono favorevolmente le modifiche concernenti la riduzione della diffusione di sostanze stabili nell'aria utilizzate come refrigeranti e il conseguente aggiornamento secondo lo stato della tecnica. L'estensione dell'obbligo di notifica prevista al numero 5.1 con l'aggiunta di indicazioni concernenti la fonte di energia e la potenza termica delle pompe di calore come informazione per l'UFE viene respinta da 5

associazioni di categoria (scienceindustries, Economiesuisse, ECO Swiss, VSS, VSLF), dalle imprese BASF (BASF Schweiz, BASF Coatings Services, BASF Intertrade, Chemetall, Rolic Technologies) e da un partito politico (PLR). L'ORRPChim non sostituirebbe alcuna base legale specifica delle autorità competenti. Un'associazione di categoria (Swissmem) considera «sostenibile» questa estensione dell'obbligo di notifica.

2.3.3 Pareri concernenti le modifiche proposte per l'OPF

I nuovi requisiti previsti per le irroratrici impiegate al di fuori della PER sono generalmente accettate. Il Cantone ZH è favorevole alla modifica, ma fa notare che la sua attuazione richiede più personale. JardinSuisse segnala che queste esigenze sarebbero già state richieste da SwissGAP per le aziende di piante ornamentali. Leu + Gygax AG ritiene tuttavia eccessivo un controllo ogni tre anni e propone lo svolgimento dei controlli ogni dieci anni.

Associazioni di categoria e produttori (scienceindustries, BASF, Syngenta, Neudorff GmbH, Leu + Gygax, COMPO Jardin, Promarca, Eric Schweizer SA, Omya SA, Westland Schweiz GmbH, Stähler Schweiz AG, Evergreen Garden Care) respingono il divieto generale previsto per gli erbicidi, in quanto contribuirebbe alla riduzione del rischio solo in misura limitata. Il divieto riguarderebbe in larga misura la vendita di prodotti basati su sostanze nocive per l'ambiente e la salute (acido pelargonico, acido acetico) e il loro divieto di impiego su sentieri e spiazzi secondo l'allegato 2.5 ORRPChim è già chiaramente indicato sull'etichetta. Per contro, SMB Life Science SA è favorevole a una migliore informazione sul divieto previsto dall'ORRPChim da parte delle autorità e dei venditori. Il PLR e l'APDP ritengono che il divieto generale di impiego degli erbicidi non sia né necessario né opportuno, poiché i prodotti vengono già valutati in base alla loro classificazione e si applicano i requisiti previsti per un dosaggio e un impiego sicuri e per le dimensioni delle confezioni. Contrariamente a ciò, le associazioni per la tutela dell'ambiente e dei consumatori (PUSCH, WWF, Vision Landwirtschaft, BirdLife, FSP, FRC, STS, Future3, Bioterra, Konsumentenschutz, Bergheimat Svizzera, Arbeitsgemeinschaft Wasserwerke, AWBR, IAWR, 4aqua, FCNA, apisuisse, Doriane Walther) e i partiti politici (Verdi, pvl, PS) sono a favore di un divieto generale per gli erbicidi destinati a un impiego non professionale.

Il divieto di impiego di principi attivi candidati alla sostituzione viene respinto dalle associazioni di categoria e dai produttori sopra menzionati, poiché i prodotti in questione vengono valutati e omologati dall'UFAG. Essi sarebbero anche sottoposti a una valutazione analoga. Le associazioni per la tutela dell'ambiente e dei consumatori, i partiti sopra menzionati e l'APDP sono favorevoli a questo divieto. In alternativa, Andermatt Biogarten AG propone di omologare solo prodotti con candidati alla sostituzione ammessi per l'agricoltura biologica (vale a dire solo prodotti a base di rame).

La limitazione concernente la classificazione per l'ambiente viene respinta dal settore e dai produttori sopra indicati, in particolare perché limiterebbe eccessivamente i prodotti antiparassitari, con possibili conseguenti problemi di resistenza. Anche la classificazione H317 (può provocare una reazione allergica cutanea) viene respinta perché applicata ugualmente a molti oli eterici, derrate alimentari e altri prodotti per la casa. Le associazioni per la tutela dell'ambiente e dei consumatori sono favorevoli a queste restrizioni concernenti la classificazione. Esse ritengono fondamentale che l'assortimento di prodotti per impiego non professionale corrisponda agli stessi prodotti omologati anche per l'agricoltura biologica. Apisuisse e il Cantone TG propongono inoltre di non omologare più prodotti pericolosi per le api.

Anche l'omologazione limitata ai prodotti pronti per l'uso viene respinta dalle associazioni di categoria e dai produttori. Parecchi prodotti non possono essere modificati per l'impiego come prodotti pronti per l'uso, dal momento che non sono sufficientemente stabili e si potrebbero decomporre rapidamente. Inoltre, i prodotti diluiti sono più costosi per l'acquirente. Questa limitazione riguarda anche molti prodotti omologati nell'agricoltura ecologica. Viene respinta anche la limitazione relativa alle dimensioni delle confezioni, poiché i prodotti diluiti e i prodotti di origine biologica richiedono quantità maggiori di prodotti per ottenere l'effetto desiderato.

Dimensioni di 3-5 litri o chilogrammi sarebbero più realistiche. Andermatt Biogarten, Westland Schweiz GmbH, Renovita e SMB Life Science SA propongono in alternativa di limitare a 500 m² la superficie trattata per confezione e non considerare le dimensioni delle confezioni.

Le limitazioni all'omologazione di prodotti che richiedono misure di riduzione dei rischi e protezione della salute sono invece generalmente accolte.

I Cantoni, chemsuisse e l'ACCS propongono di aggiungere sulle etichette dei prodotti gli ambiti d'impiego ammessi (impiego non professionale, area insediativa) al fine di semplificare loro il lavoro durante i controlli del mercato.

L'adeguamento delle limitazioni per l'uso industriale nelle aree insediative viene generalmente approvato. Scienceindustries, BASF, Leu+Gygax AG e Syngenta chiedono di mantenere in questo ambito l'impiego dei principi attivi candidati alla sostituzione, dal momento che i prodotti in questione soddisfano i requisiti previsti per l'omologazione. Secondo APDP, Omya SA e IMBA è inopportuno limitare i prodotti omologati in base alla classificazione dei preparati diluiti. Il Cantone TG chiede di introdurre un'eccezione per il trattamento delle neofite nelle aree insediative con autorizzazione cantonale.

Scienceindustries e i produttori propongono di estendere a 60 anziché 12 mesi il termine di smercio dei prodotti che non soddisfano più i criteri. Il mercato per i prodotti destinati all'impiego non professionale è molto esposto alle oscillazioni ed è più difficile smerciare le scorte a magazzino rispetto ai prodotti impiegati in agricoltura. Inoltre, la procedura di omologazione per i prodotti nuovi dura diversi anni. Per BirdLife e Apisuisse non è concepibile lasciare i prodotti sul mercato per 12 mesi se non soddisfano più i requisiti; pertanto il termine di smercio dovrebbe essere ridotto.

2.3.4 Proposte che esulano dall'avamprogetto / Ulteriori proposte e osservazioni

Secondo tre Cantoni (SG, TI, VS), l'intero gruppo di sostanze per- e polifluoroalchiliche dovrebbe essere assoggettato a restrizioni; secondo un Cantone in base al principio illustrato nel documento «Zürich Statement on Future Actions on Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFASs)».

Secondo CG MPP, CSP, AICA, GVZ, GVZG, CARBURA, ECO SWISS, scienceindustries, le imprese BASF (BASF Schweiz, BASF Coatings Services, BASF Intertrade, Chemetall, Rolic Technologies) e Syngenta e due Cantoni (BL, BS) si possono prendere in considerazione ulteriori restrizioni per i prodotti estinguenti contenenti PFAS solo se, per i prodotti estinguenti fluorurati, sono disponibili diversi prodotti sostitutivi equivalenti sia per l'effetto estinguente che per la sicurezza anti-ritorno di fiamma. Secondo ComNBC, in molti casi i prodotti estinguenti fluorurati non possono essere sostituiti con alternative senza fluoro. In questo contesto un Cantone (VD) fa notare che, per i prodotti estinguenti fluorurati, sono disponibili alternative e che queste, nel territorio soggetto alla sua sovranità, sono impiegate da diversi anni dalle forze d'intervento mobili sia in caso di eventi che durante le esercitazioni, con soddisfazione di tutti.

Secondo le organizzazioni CARBURA, ECO SWISS e scienceindustries e secondo le imprese BASF (BASF Schweiz, BASF Coatings Services, BASF Intertrade, Chemetall, Rolic Technologies) e Syngenta, i periodi di transizione per i prodotti estinguenti in futuro regolamentati e stoccati in impianti stazionari devono essere scelti in modo tale che i prodotti debbano essere sostituiti solo una volta scaduta l'aspettativa di vita.

Un Cantone (BL) chiede di vietare generalmente l'impiego di granulati plastici nelle zone di protezione delle acque sotterranee.

Secondo ComNBC si dovrebbe mirare all'integrazione dell'ORRPChim nella piattaforma di «e-government» del DATEC nell'ottica di garantire processi e attività esecutive efficienti. Si assicurerebbe in tal modo la verifica di eventuali ripercussioni su altri atti normativi.

Due associazioni mantello (Economiesuisse, ECO Swiss), tre associazioni (scienceindustries, VSS, VSLF), le imprese BASF (BASF Schweiz, BASF Coatings Services, BASF Intertrade,

Chemetall, Rolic Technologies) e le imprese Honeywell, Brugg Rohrsystem AG e Syngenta chiedono di adeguare la definizione di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono presente nell'allegato 1.4, precisando che le sostanze che presentano un potenziale di riduzione dell'ozono massimo dello 0,0005 non devono più essere considerate sostanze che secondo l'ORRPChim impoveriscono lo strato di ozono. Di conseguenza si dovrebbero apportare le corrispondenti modifiche anche negli allegati 2.9 e 2.10. Come proposta subordinata, per le sostanze con un potenziale massimo di impoverimento dello strato di ozono dello 0,0005 si dovrebbe prevedere un'eccezione generica alle restrizioni di cui agli allegati 1.4, 2.9 e 2.10. La motivazione di questa richiesta è l'allineamento al diritto internazionale.

Due associazioni mantello (Economiesuisse, ECO Swiss), tre associazioni (scienceindustries, VSS, VSLF), le imprese BASF (BASF Schweiz, BASF Coatings Services, BASF Intertrade, Chemetall, Rolic Technologies) e Syngenta propongono, in vista dell'imminente digitalizzazione della procedura doganale, di attuare delle semplificazioni nell'esportazione di sostanze di cui all'allegato 1.4 o all'allegato 1.5.

13 Cantoni (AG, AR, BL, BS, GR, NW, OW, SG, SH, SO, TG, UR, ZH) e cinque associazioni (SVLW, SITC, aqua suisse, ACCS, chemsuisse) chiedono di imporre ulteriori obblighi alle aziende specializzate nell'ambito della consulenza dei propri clienti in merito all'obbligo di notifica. Una commissione (ComNBC) considera troppo complicato l'obbligo di notifica di cui all'allegato 2.10 numero 5.1 e si dichiara a favore di una semplificazione. Per contro, due commissioni (CFIAR, CFSB), 7 associazioni (ACCS, chemsuisse, SVLW, SITC, Aqua suisse, ATF, suissetec) e 3 Cantoni (BS, SG, SH) propongono ulteriori obblighi di notifica concernenti le indicazioni sull'eventuale presenza di unità di raffreddamento a evaporazione. Queste informazioni servono all'UFSP e alle autorità sanitarie cantonali per prevenire la diffusione delle legionelle. Inoltre, la regolamentazione tramite l'ORRPChim sarebbe decisamente più semplice rispetto all'imposizione di un proprio obbligo di notifica al catasto attraverso un atto normativo specifico. Un Cantone (ZH) richiede un ulteriore obbligo di notifica secondo il numero 5.1, in particolare concernente il rabbocco di refrigeranti stabili nell'aria. Ciò servirebbe alla trasparenza e alla tracciabilità dei quantitativi di refrigeranti rabboccati dopo le perdite e semplificherebbe i controlli da parte dei Cantoni. Il Cantone ZH propone inoltre di introdurre una tassa d'incentivazione sui refrigeranti stabili nell'aria, analogamente alla tassa sui COV, che dovrebbe fungere da stimolo per un utilizzo oculato dei refrigeranti stabili nell'aria.

Un Cantone (AG) chiede di integrare l'ordinanza del DATEC concernente l'autorizzazione speciale per l'utilizzazione di prodotti refrigeranti (OASPR) con una nota relativa alla formazione sull'obbligo di notifica. L'esigenza emerge nel settore della refrigerazione, che spesso rappresenta coloro che sono soggetti all'obbligo di notifica.

2.3.5 Valutazione dell'attuazione

2.3.5.1 Presa di posizione dei Cantoni

Pur considerando attuabili le modifiche proposte, per i Cantoni è importante che la Confederazione li sostenga nell'esecuzione delle prescrizioni, così da garantire un'interpretazione delle prescrizioni uniforme su scala nazionale. Il Cantone ZH fa notare che, per l'attuazione dei nuovi requisiti previsti nell'OPF per le irroratrici utilizzate al di fuori della PER e dell'agricoltura, sarebbe necessario incrementare le risorse di personale.

2.3.5.2 Presa di posizione di altri organi preposti all'esecuzione

L'avamprogetto contiene solo prescrizioni la cui esecuzione compete alla Confederazione o ai Cantoni.

3 Rapporto sui risultati della consultazione concernente l'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ordinanza sui rifiuti, OPSR)

3.1 Situazione iniziale

Il 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la nuova ordinanza sui rifiuti (ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti; OPSR; RS 814.600), che ha sostituito l'ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR) del 1990. Nei contenuti concreti l'OPSR rappresenta un passo innovativo e coraggioso: da un lato mantiene e ottimizza ulteriormente procedure affermate, ma nel contempo introduce anche disposizioni nuove e lungimiranti, ponendo in tal modo le basi per una Svizzera votata all'economia circolare. L'orientamento strategico alla base dell'ordinanza consiste nel considerare i rifiuti come una fonte di materie prime e quindi come parte di un ciclo di materiali di elevata qualità. Al tempo stesso occorre tuttavia escludere le sostanze nocive e distruggerle nella misura del possibile.

L'esecuzione di questa nuova ordinanza solleva però anche domande e pone le autorità dinnanzi a diverse sfide. A supporto, assieme ai Cantoni, alle associazioni di categoria dell'economia nonché ad altri uffici federali, l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) elabora un aiuto all'esecuzione modulare. Nel corso dei lavori è emersa la necessità di apportare vari adeguamenti all'OPSR, riportati nella presente revisione.

Il progetto per la consultazione conteneva le seguenti proposte di modifica:

- si introducono misure di utilizzo a scopo energetico nei piani cantonali di gestione dei rifiuti (art. 4 cpv. 1 lett. f)
- si sostituisce il termine «tipi di rifiuti» nell'OPSR con «categorie di rifiuti» per evitare confusione con le «classificazioni» previste dall'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif; RS 814.610) (art. 6 cpv. 1 lett. a e 2, art. 27 cpv. 1 lett. e). In tutto l'allegato 1 il termine «classe» è sostituito con «categoria»
- si integra il termine «tenore in sostanze estranee» nel divieto di mischiare (art. 9)
- si vieta il deposito di asfalto di demolizione (art. 52 cpv. 2 e 3, all. 5 n. 2.1 lett. e, g)
- si innalza all'80 per cento l'efficienza energetica netta (EEN) per gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU) che vengono costruiti o la cui capacità viene potenziata (art. 31 lett. c)
- si modificano la percentuale di carbonio organico totale (COT) rilevante e la corrispondente procedura di misurazione (art. 32 cpv. 2 lett. e OPSR, all. 3 n. 2 e all. 5 diversi numeri)
- ceneri e polveri dei filtri derivanti dal trattamento termico di legna che secondo l'allegato 5 numero 31 capoverso 2 dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIA; RS 814.318.142.1) non è considerata legna da ardere possono essere depositate presso discariche di tipo D ed E (all. 5 n. 4.1 e 5.1) fino al 31 dicembre 2025 (art. 52a)
- si innalza il valore limite per il tenore di policlorodibenzodiossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF) nei residui derivanti dal trattamento termico dei rifiuti da 1 a 3 mg/kg (all. 5 n. 3.3 e n. 4.2).

3.2 Pareri pervenuti

Nell'ambito della procedura di consultazione sono pervenuti in totale 73 pareri:

- 25 da parte di Cantoni (ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE, GE, JU)
- due da associazioni e conferenze cantonali (CIC, CCA)
- quattro da partiti politici (PLR, pvl, UDC, PS)
- tre da associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna (ACS, UCS, ASIC)
- tre da associazioni economiche (economiesuisse, USAM, SGB)

- 34 da altri gruppi di interesse (PUSCH, Suva, InfraWatt, ComNBC, svu|asep, Swissmem, APF, ASIC, FER, INOBAT, Greenpeace, VASSO, SSIC, cemsuisse, VSMR, asr, ELS, VFS, SVUT, HeNW, SAIDEF, IWB, SATOM, ZAR, ZVHo, IIRU Linth, ASIR, Limeco, EWB, IGEB, swisspower, Renergia Zentralschweiz, metal.suisse, Trenn).

I partecipanti si sono espressi in merito all'intero progetto o talvolta solo ai singoli articoli o numeri dai quali sono interessati. NW e COMCO hanno espressamente rinunciato a prendere posizione.

3.3 Risultati della procedura di consultazione

3.3.1 Osservazioni generali

La maggioranza (62 pareri su 73) si è detta del tutto o in gran parte favorevole al progetto dell'OPSR:

- 13 pareri favorevoli: sei Cantoni (SZ, SO, AI, SG, VD, JU), un'associazione economica (SGB) e sei gruppi di interesse (Suva, Swissmem, FER, INOBAT, VASSO, SSIC)
- 49 pareri in gran parte favorevoli: 19 Cantoni (ZH, BE, LU, UR, OW, GL, ZG, FR, BS, BL, SH, AR, GR, AG, TG, TI, VS, NE, GE), due associazioni e conferenze cantonali (CCA, CIC), tre partiti politici (PLR, pvl, PS), tre associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna (ACS, UCS, ASIC), un'associazione economica (economiesuisse¹) e 21 gruppi di interesse (PUSCH, InfraWatt, ComNBC, svu|asep, ASIC, Greenpeace, VSMR, asr, ELS, VFS, SVUT, HeNW, SAIDEF, IWB, SATOM, IIRU Linth, ASIR, Limeco, EWB, swisspower, Renergia Zentralschweiz).

Sette partecipanti alla consultazione respingono per buona parte il progetto: un partito politico (UDC), un'associazione economica (USAM) e cinque gruppi di interesse (cemsuisse, ZAR, ZVHo, IGEB, metal.suisse).

Due partecipanti alla consultazione tra i gruppi di interesse respingono il progetto dell'OPSR pur essendosi espressi positivamente oppure astenuti su alcuni articoli (APF, Trenn).

Come già menzionato, due partecipanti (NW e COMCO) hanno rinunciato a prendere posizione.

3.3.2 Pareri in merito ai singoli articoli

3.3.2.1 Introduzione di misure di utilizzo a scopo energetico nei piani cantonali di gestione dei rifiuti (art. 4 cpv. 1 lett. f)

La maggioranza dei pareri è del tutto o in parte favorevole alla proposta (52 pareri: ZH, BE, UR, SZ, OW, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD, GE, JU, CCA, ACS, UCS, ASIC, pvl, economiesuisse, USAM, SGB, PUSCH, Suva, svu|asep, Swissmem, FER, INOBAT, Greenpeace, VASSO, cemsuisse, ELS, VFS, SVUT, IG HeNW, SAIDEF, IWB, SATOM SA, IIRU Linth, ASIR, Limeco, EWB, IGEB, metal.suisse, Trenn GmbH).

14 partecipanti si sono astenuti o non si sono espressi in merito a questo articolo (NW, NE, CIC, PLR, UDC, PS, InfraWatt, ComNBC, APF, ASIC, SSIC, COMCO, swisspower, Renergia).

Tra i 73 pareri complessivi pervenuti, sette respingono la modifica del presente articolo (LU, ZG, VS, VSMR, asr, ZAR, ZVHo).

¹ Oltre alla propria presa di posizione, economiesuisse appoggia i pareri dei propri membri cemsuisse e swissmem.

Pareri parzialmente favorevoli

Il Cantone VD desidera che il termine «traitement thermique» sia sostituito da «valorisation thermique».

ACS, cemsuisse, IGEB e metal.suisse chiedono la modifica del capoverso 2: «I Cantoni collaborano tra loro per allestire il piano di gestione dei rifiuti, in particolare per gli ambiti di cui al capoverso 1 lettere c–f, definendo, se necessario, regioni di pianificazione che si estendono al di là dei propri confini territoriali.»

svujasep e VFS avanzano la seguente proposta di integrazione:

1. All'articolo 4 lettera f:

La lettera f va integrata come segue: i Cantoni allestiscono un piano di gestione dei rifiuti per il proprio territorio. Il piano include in particolare: «f. le misure per utilizzare il contenuto di energia dei rifiuti derivante dal loro trattamento termico.» I Cantoni adempiono così all'obbligo di collaborazione ai sensi degli articoli 6 capoverso 4 e 7 della legge federale sulla pianificazione del territorio.

2. All'articolo 4 la nuova lettera:

g. Coordinamento con le pianificazioni energetiche: i Cantoni allineano il proprio piano di gestione dei rifiuti con le pianificazioni energetiche, in particolare sul teleriscaldamento, dei Cantoni vicini, delle regioni e dei Comuni.

Pareri non favorevoli

I Cantoni contrari LU, ZG e VS motivano il proprio rifiuto con il fatto che il piano cantonale di gestione dei rifiuti non dovrebbe contenere misure di utilizzo a scopo energetico, le quali dovrebbero essere incluse nel piano direttore.

Secondo VSMR, l'articolo 31 lettera c OPSR disciplina già a sufficienza lo sfruttamento dell'energia; l'inclusione nel piano cantonale di gestione dei rifiuti rappresenterebbe un'ingerenza statale non richiesta.

asr è dell'opinione che l'articolo favorirebbe il «pensiero a compartimenti stagni» dei Cantoni e ostacolerebbe una soluzione sovregionale.

3.3.2.2 Sostituzione dei termini «tipi di rifiuti» e «classe» con «categoria» (art. 6 cpv. 1 lett. a e 2, art. 27 cpv. 1 lett. e, all. 1)

La modifica viene accettata con poche eccezioni o non commentata. Il Cantone JU non riconosce alcun miglioramento nella modifica, mentre VSMR chiede un chiarimento generale sul termine.

3.3.2.3 Integrazione del termine «tenere in sostanze estranee» nel divieto di mischiare (art. 9)

La maggioranza dei pareri è favorevole alla proposta (43 pareri: ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, GE, JU, CCA, pvl, ACS, UCS, ASIC, economiesuisse, SGB, PUSCH, Suva, Swissmem, INOBAT, Greenpeace, VASSO, asr, SAIDF, IWB, IIRU Linth, ASIR, EWB).

18 partecipanti si sono astenuti (NW, PLR, UDC, PS, USAM, InfraWatt, ComNBC, svujasep, APF, FER, SSIC, cemsuisse, COMCO, VFS, IGEB, swisspower, Renergia Zentralschweiz, metal.suisse).

Tra i 73 pareri complessivi pervenuti, cinque respingono la modifica del presente articolo (NE, ELS, SVUT, HeNW, Trenn). Altri sei partecipanti sono in parte favorevoli (ASIC, VSMR, SATOM, ZAR, ZVHo, Limeco).

Pareri parzialmente favorevoli

ASIC giudica ragionevole la modifica in linea di massima e fa notare che dovrebbe rimanere possibile mischiare ulteriori materie prime con prodotti del processo di riciclaggio per la realizzazione di determinate caratteristiche richieste (da norme edilizie/immobili).

VSMR è del parere che il termine di carattere generico «tenore in sostanze estranee» debba essere sempre definito in base al tipo di materiale da riciclare e al processo di riciclaggio stesso. L'integrazione di «tenore in sostanze estranee» potrebbe essere approvata se in sede di esecuzione venisse definita la «rilevanza delle sostanze estranee in materia di trattamento dei rifiuti» a livello nazionale, d'intesa con i settori specialistici interessati.

SATOM ritiene necessario provvedere affinché gli impianti di estrazione delle sostanze estranee siano abbastanza efficienti da assicurare la conformità delle misurazioni effettuate con tali impianti. Il riferimento non dovrebbe essere il materiale coinvolto nel processo, bensì il materiale rilasciato dall'impianto di estrazione.

ZAR, ZVHo e Limeco auspicano congiuntamente che l'articolo venga complessivamente rielaborato in considerazione dell'economia circolare. La modifica proposta sarebbe opportuna, ma non sufficiente. Fanno notare che un divieto categorico di mischiare non porta necessariamente il massimo vantaggio in termini ecologici. In futuro, con la scarsità di risorse e la riduzione del volume delle discariche, bisognerà perseguire approcci globali impedendo un dumping ecologico.

Pareri non favorevoli

Il Cantone NE obietta che il divieto di mischiare limiterebbe eccessivamente le possibilità di riciclaggio, in particolare nella miscelazione di rifiuti minerali di rivestimenti stradali con sostanze minerali non bituminose. Finché i materiali riciclati vengono posizionati in uno strato rinforzato, dovrebbero poter contenere una percentuale sostanziale di materiali bituminosi.

ELS, SVUT e HeNW esprimono congiuntamente il timore che l'integrazione lasci spazio a un'interpretazione molto ampia dall'esito incerto. Chiedono pertanto di assicurare per il settore dell'energia da legno che i rifiuti (cenere di legno) degli impianti di trattamento termico del legno possano essere considerati un'unità aziendale. La miscela di queste diverse frazioni di cenere non dovrebbe affatto essere inquadrata come miscelazione ai sensi dell'articolo 9 OPSR. Avanzano quindi la richiesta di escludere dal divieto di mischiare le ceneri e polveri dei filtri derivanti dal trattamento termico di legna per cui viene impiegato un mix di combustibili.

Trenn auspica che l'articolo non sia modificato con la motivazione che i rifiuti con diversa composizione chimica non andrebbero mai mischiati.

3.3.2.4 Divieto di deposito di asfalto di demolizione (art. 52 cpv. 2 e 3, all. 5 n. 2.1 lett. e, g)

L'insieme dei commenti ricevuti riguarda l'articolo 52 capoversi 2 e 3. Le modifiche proposte per l'allegato 5 numero 2.1 lettere e e g non sono state oggetto di opposizione o osservazioni.

La proposta di modifica dell'articolo 52 capoversi 2 e 3 è approvata da 22 dei 73 partecipanti. 26 hanno dato il loro accordo parziale. Tra questi 26 partecipanti, cinque (UR, NE, CIC, HEV, FSKB) accettano la proposta ma fanno un commento negativo di principio, 17 (ZH, ZG, BS, SH, AR, SG, AG, TG, TI, VS, GE, JU, PLR, PS, ACS, UCS, ASIC) considerano troppo lunga la scadenza proposta e tre (ZAR, ZVHo, Limeco) affermano in conclusione di non essere in grado di pronunciarsi a causa della loro mancanza di conoscenza dell'argomento. Dieci partecipanti respingono la proposta a causa della scadenza troppo lunga (BE, LU, OW, FR, CCA, pvl, PUSH, Greenpeace, asr, EWB) e 15 non si sono espressi su questo punto della revisione (NW, UDC, usam, Infracore, KomABC, svu|asep, cemsuisse VSMR, WEKO, AST, SAIDEF, IGEB, swisspower, Renergia Zentralschweiz, metal.suisse).

Il principio di un divieto generalizzato del deposito di rifiuti bituminosi nelle discariche di tipo B è accettato da tutti i partecipanti.

La stragrande maggioranza delle osservazioni e opposizioni riguarda le scadenze proposte per il divieto di deposito e non il divieto in sé. Si ritiene che una proroga della scadenza prevista al capoverso 2 metterebbe a rischio i processi e gli investimenti che sono stati avviati, ma anche che incoraggiare la domanda di materiali riciclati crea degli incentivi economici.

Inoltre, si sostiene che la tecnologia esiste attualmente e che il capoverso 3 fisserebbe nella legge una prassi già effettiva sul campo. Una scadenza troppo lunga metterebbe un freno agli sforzi attuali. Viene sottolineato anche che la scadenza del 31 dicembre 2025 del capoverso 2 è nota da tempo. Una proroga di questa scadenza porterebbe a una riduzione della pressione e a delle incertezze d'investimento per le decisioni imprenditoriali già prese. Complessivamente, 17 Cantoni, sette associazioni e tre partiti si oppongono pertanto alle scadenze proposte, ritenendole troppo lunghe. Il dettaglio è riportato di seguito:

- 11 Cantoni (ZH, LU, ZG, FR, BS, SH, AR, TG, SG, AG, JU), sette associazioni e imprese (asr, ACS, UCS, ASIC-sezione stradale, PUSH, Greenpeace, EWB) nonché due partiti (PLR, pvl) rifiutano la proroga della scadenza esistente e chiedono una scadenza generalizzata fissata al più tardi al 31 dicembre 2025. Un partito (PS) rifiuta la proroga della scadenza prevista al capoverso 2, ma non si pronuncia su quella del capoverso 3.
- Quattro Cantoni (BE, OW, TI, VS) e un'associazione (CCA) auspicano di fissare la scadenza del divieto di deposito a 5 anni dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza riveduta.
- Il Cantone GE accetta la proroga della scadenza del capoverso 2, ma chiede una scadenza al 31 dicembre 2025 per il capoverso 3.
- Due Cantoni (ZG, TG) suggeriscono, oltre a opporsi alla proroga della scadenza del capoverso 2, di fissare una scadenza molto breve (senza precisazione) per il capoverso 3.

Sono stati rilasciati i commenti aggiuntivi seguenti:

- Secondo GE e TG occorrerebbe iscrivere l'obbligo di riciclaggio dei rifiuti bituminosi in maniera più specifica nell'OPSR. GE propone di modificare l'articolo 20 in questo senso in particolare per i rifiuti bituminosi con dei tenori di PAH inferiori a 250mg/kg.
- Quattro partecipanti (ZH, TG, TI, FER) temono che i materiali bituminosi siano esportati per essere trattati e quindi reimportati in Svizzera.
- Secondo la CIC, la determinazione del tenore di PAH dei rivestimenti stradali da trattare è problematica per ragioni di non standardizzazione dei metodi di misurazione adottati in laboratorio.
- L'ASIC è preoccupata per quanto concerne l'impatto ambientale che un trattamento termico dei rifiuti bituminosi potrebbe comportare. Inoltre teme che la qualità della ghiaia risultante dal trattamento termico sia scadente. Per sopperire alla mancanza di soluzioni nel 2031, propongono la creazione di monodiscariche temporanee dedicate per i rifiuti bituminosi in attesa di trattamento.
- TI e Swissmem chiedono che le norme SN e VSS siano modificate, integrando percentuali più rilevanti di materiali riciclati nella costruzione stradale.
- AG solleva dubbi circa la fattibilità di aumentare le percentuali d'impiego di granulati riciclati nei rivestimenti stradali. Partendo dal presupposto che lo smaltimento dei rifiuti bituminosi non potrebbe essere effettuato interamente in Svizzera, auspicano che la Confederazione esamini la possibilità di concludere contratti d'acquisto con impianti di trattamento all'estero.
- SG ritiene che l'obbligo di garantire che le filiere di smaltimento siano disponibili tempestivamente dovrebbe essere di competenza della Confederazione e non dei Cantoni.
- NE solleva dubbi circa il successo della procedura e teme che non sarà mai possibile valorizzare l'intero volume di rifiuti bituminosi prodotti in Svizzera. Ad essere temute sono le conseguenze finanziarie e logistiche per i lavori stradali. Inoltre mettono in discussione il beneficio ecologico della valorizzazione di questi materiali rispetto al loro

smaltimento in discarica e temono che ZH sia preso come modello per il trattamento dei materiali in Svizzera.

- HEV chiede che la scadenza dell'articolo 52 capoverso 1 sia anch'essa prorogata. Ritengono d'altronde che questo capoverso dovrebbe essere preferibilmente abrogato. L'argomento è che il riciclaggio di questi materiali nelle strade è ecologicamente più vantaggioso.

Le seguenti proposte di modifica sono formulate nelle prese di posizione:

- una scadenza generalizzata almeno al 31 dicembre 2025 per i capoversi 2 e 3 viene chiesta da 10 Cantoni (ZH, LU, ZG, FR, BS, SH, AR, SG, AG, JU), sette associazioni e imprese (asr, ACS, UCS, ASIC-sezione stradale, PUSH, Greenpeace, EWB) e tre partiti (PLR, pvl, PS). Va notato che il PS non si pronuncia sul capoverso 3.
- una scadenza del divieto di deposito fissato a cinque anni dall'entrata in vigore dell'ordinanza riveduta è richiesto da quattro Cantoni (BE, OW, TI, VS) e da un'associazione (CCA).
- Una scadenza più breve per il capoverso 3 rispetto al capoverso 2 è proposta da tre Cantoni (GE, ZG, TG).
- l'introduzione di una tassa d'incentivazione, eventualmente in sostituzione del divieto di deposito in discariche, è proposta come alternativa da due Cantoni e un'associazione (LU, ZG, CCA).
- Il Cantone UR propone di applicare una tassa d'incentivazione per il periodo intermedio tra la scadenza attuale sancita dall'articolo 52 capoverso 2 (2025) e il 2030.
- CIC chiede che l'attuale valore limite di 250 mg/kg sia aumentato e che sia stabilita una procedura standardizzata di campionamento e d'analisi dei tenori di PAH.
- HEV chiede che la scadenza dell'articolo 52, capoverso 1 sia almeno prorogata o preferibilmente abrogata.

I seguenti partecipanti approvano la modifica, ma completano la loro risposta con un commento:

- SZ auspica che vi sia un numero sufficiente di impianti di trattamento in Svizzera e che questo mercato non sia il monopolio di un'unica azienda.
- GR non è sicuro di riuscire, a livello cantonale, a rispettare l'attuale scadenza del capoverso 2.

3.3.2.5 Aumento dell'efficienza energetica netta all'80 per cento per gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (art. 31 lett. c)

La grande maggioranza dei pareri è del tutto o in parte favorevole alla proposta (52 pareri: ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, ZG, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, VD, VS, GE, JU, CCA, pvl, ACS, UCS, ASIC, economiesuisse, SGB, PUSCH, Suva, svu|asep, Swissmem, INOBAT, Greenpeace, VASSO, cemsuisse, VSMR, asr, ELS, VFS, SVUT, IG Holzenergie NW-CH, SAIDEF, IWB, SATOM SA, IIRU Linth, ASIR, Limeco, EWB, swisspower, Trenn GmbH).

14 partecipanti si sono astenuti (NW, TI, NE, CIC, UDC, PS, InfraWatt, ComNBC, APF, ASIC, FER, SSIC, COMCO, Renergia).

Tra i 73 pareri complessivi pervenuti, sette respingono la modifica del presente articolo (GL, PLR, USAM, IGEB, ZAR, ZVHo, metal.suisse).

Pareri parzialmente favorevoli

I Cantoni ZH, BE, OW, SH, AR, SG, GR e TG, insieme a svu|asep e VFS, auspicano una definizione chiara del calcolo dell'EEN, dei limiti di sistema e delle questioni sull'attuazione nei commenti o nell'aiuto all'esecuzione. Andrebbe inoltre chiarita la questione finanziaria, soprattutto concernente il CCS (ZH, AR, SG, svu|asep).

Cemsuisse chiede che la cattura di CO₂ non venga più considerata «utilizzo esterno».

IWB intravede il rischio di un rinvio dei flussi di rifiuti dagli IIRU non in grado di potenziare la capacità agli IIRU che soddisfano il criterio dell'EEN pari a 0,8.

ASIR e swisspower appoggiano l'elencazione (nei commenti o nell'aiuto all'esecuzione) di ulteriori possibilità di sfruttamento esterno dell'energia, come la produzione di vettori energetici rinnovabili (p. es. idrogeno). ASIR richiede la modifica coerente del testo dell'ordinanza: «In particolare l'impiego dell'energia per la cattura di CO₂... ».

Pareri contrari

Il Cantone GL chiede di respingere l'articolo spiegando che l'ottimizzazione energetica di un IIRU non deve avvenire a spese di altri comparti ambientali con fabbisogno energetico (p. es. riduzione delle emissioni, riduzione della diossina nelle ceneri leggere). Bisogna tenere conto del bilancio ecologico complessivo di un IIRU. Il regolamento esistente favorisce gli impianti cittadini, i quali possono raggiungere l'efficienza energetica richiesta grazie alle reti di teleriscaldamento, mentre gli IIRU delle zone rurali devono limitarsi agli impianti di CCS anche quando non sono idonei allo scopo.

ZAR e ZVHo ritengono problematico stabilire un valore limite tecnico nell'ordinanza, dato che i limiti di sistema non sono ancora definiti a sufficienza. Come il Cantone GL, vedono il rischio che l'ottimizzazione unilaterale dell'efficienza energetica comprometta altri processi per la riduzione dell'impatto ambientale e auspicano che si tenga conto del bilancio ambientale complessivo di un IIRU.

PLR, USAM, IGEB e metal.suisse sono dell'opinione che l'aumento dell'efficienza energetica crei incentivi sbagliati al potenziamento della capacità degli IIRU. Ciò è in contraddizione con il miglioramento dell'economia circolare, in particolare nel caso del riciclaggio della plastica.

3.3.2.6 Modifica della percentuale di COT rilevante e della corrispondente procedura di misurazione (art. 32 cpv. 2 lett. e OPSR, all. 3 n. 2 e all. 5 diversi numeri)

Articolo 32 capoverso 2 lettera e OPSR

Dei 73 pareri totali, sono favorevoli alla modifica: 14 Cantoni (AI, BL, BS, FR, GE, GL, JU, NE, VD, VS, SO, SZ, TI, UR), il pvl e 22 associazioni/gruppi di interesse (ACS, UCS, ASIC, asr, ASIR, swissmem, FER, Greenpeace, ELS, SVUT, IG Holzenergie Nordwestschweiz, SAIDF, IWB, SGB, Pusch, SUVA, SATOM SA, IIRU Linth, EWB, INOBAT, VASSO, Trenn GmbH).

Sette Cantoni (AG, GR, LU, SG, SH, TG, ZH), il PLR, l'UDC e quattro associazioni/gruppi di interesse (economiesuisse, ZAR, ZVHo, Limeco) respingono la modifica.

Nove partecipanti sono parzialmente favorevoli (AR, BE, ZG, ZH, CCA, cemsuisse, IGEB, USAM, metal.suisse) e altri 14 partecipanti si astengono (NW, CIC, PS, InfraWatt, ComNBC, svu|asep, APF, ASIC, SSIC, VSMR, COMCO, VFS, swisspower, Renergia).

Sia i contrari sia i parzialmente favorevoli respingono l'aumento concreto del contenuto massimo di una frazione non incenerita pari al 2 per cento del peso nelle scorie, che risulterebbe dal passaggio dalla procedura di misurazione COT alla COT400. Con la procedura COT, infatti, vengono rilevati tutti i composti non volatili contenenti carbonio (organico ed elementare), con la procedura COT400 invece solo i composti con carbonio organico. Come conseguenza dell'impiego della procedura di misurazione COT400 verrebbero quindi abbassati i requisiti del processo di combustione o di consunzione. In tal senso bisognerebbe rinunciare a questa modifica dell'articolo, in quanto detta disposizione operativa per gli impianti di trattamento termico dei rifiuti sarebbe cruciale come stato della tecnica.

A tal riguardo, i Cantoni ZH, AR e SH chiedono inoltre di abbassare il valore limite del COT all'1 per cento. In base allo stato della tecnica, per la consunzione va garantito il COT più basso possibile.

Allegato 3 numero 2 lettera c tabella e altre negli allegati 3 e 5 OPSR

Rispetto alle risposte all'articolo 32 capoverso 2 lettera e OPSR, vi sono più pareri favorevoli alle modifiche negli allegati 3 e 5. Si riconosce che, per il deposito di rifiuti nelle discariche relativamente al carbonio, è determinante il solo contenuto di composti di carbonio organico biodegradabile. I valori limite sono stati indicati in precedenza nell'OPSR con il metodo di misurazione COT. A livello tecnico è indubbio che il nuovo COT400 rappresenti un metodo di misurazione migliore. Viene dunque approvato il passaggio riguardante il COT dei rifiuti che non siano né scorie né ceneri, vale a dire quei rifiuti che non risultano esplicitamente da un processo di combustione.

Cemsuisse, IGEB, metal.suisse e USAM sono fundamentalmente contrari alla modifica da COT a COT400. Qualora, tuttavia, la modifica venisse effettivamente apportata, andrebbe modificato di conseguenza anche l'allegato 4 OPSR, che concerne il COT nel contesto dell'impiego dei rifiuti come materia prima e come sostanza di correzione della farina cruda per la fabbricazione di cemento.

Il PLR, l'UDC, economiesuisse, cemsuisse, IGEB e metal.suisse sono dell'opinione che gli aumenti dei valori limite abbiano reso più interessanti la combustione o il deposito dei rifiuti, rappresentando un incentivo sbagliato dal punto di vista dell'economia circolare.

3.3.2.7 Modifica della scadenza (art. 52a) – Ceneri e polveri dei filtri

La maggioranza dei pareri è favorevole alla proposta (41 pareri su 73, di cui 24 Cantoni: ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, GL, ZG, FR, SO, BS, SH, AR, AI SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE, GE, JU oltre a CCA, pvl, economiesuisse, SGB, PUSCH, Suva, Swissmem, FER, INOBAT, Greenpeace, VASSO, asr, SAIDEF, SATOM, IIRU Linth, ASIR, EWB).

22 partecipanti su 73 si sono astenuti (NW, BL, CIC, PLR, UDC, PS, USAM, InfraWatt, ComNBC, svu|asep, APF, ASIC, SSIC, cemsuisse, VSMR, COMCO, VFS, IGEB, swisspower, Renergia Zentralschweiz, metal.suisse, Trenn).

Tra i 73 pareri complessivi pervenuti, sei respingono la modifica del presente articolo (ACS, UCS, ASIC, ELS, SVUT, HeNW). Altri quattro partecipanti sono favorevoli in parte (IWB, ZAR, ZVHo, Limeco).

Pareri parzialmente favorevoli

ZAR, ZVHo e Limeco sono favorevoli, ma fanno notare che per lo smaltimento della cenere di legno bisogna concentrarsi sulla percentuale organica piuttosto che sui metalli. Anche IWB è d'accordo, pur richiamando l'attenzione sulla differenziazione tecnica degli impianti, sulle misure di costruzione necessarie e sul bilancio ecologico come strumento di valutazione dell'utilità del recupero di metalli.

Pareri contrari

Tra i contrari, UCS, ACS e ASIC sostengono che questa disposizione avrebbe potuto essere attuata già da tempo e che non sia necessaria la proroga della scadenza. ELS, HeNW e SVUT motivano il proprio rifiuto con la dipendenza dei gestori di IIRU dal trattamento della cenere di legno. Si dubita perciò dell'attuabilità della scadenza proposta e si propone una proroga fino al 31 ottobre 2028.

3.3.2.8 Adeguamento del valore limite per diossine/furani nei residui derivanti dal trattamento termico (all. 5 n. 3.3 e n. 4.2)

Dei 73 pareri totali, sono favorevoli alla modifica senza riserve 15 Cantoni (AG, AI, AR, FR, GE, GR, JU, LU, NE, SG, SO, SZ, UR, VD, ZH) e 10 associazioni/gruppi di interesse (SGB, SUVA, swissmem, FER, INOBAT, VASSO, asr, ELS, SVUT, IG HeNW).

Tre Cantoni (BS, GL, TI), il PLR, l'UDC e 11 associazioni/gruppi di interesse (economiesuisse, USAM, Infracore, ComNBC, cemsuisse, SAIDF, IIRU Linth, ewb, IGEB, metal.suisse, Trenn GmbH) respingono la modifica in questa forma.

21 partecipanti sono parzialmente favorevoli (BE, BL, OW, SH, TG, VS, ZG, CCA, pvl, ACS, UCS, ASIC, Pusch, Greenpeace, IWB, SATOM SA, ZAR, ZVHo, ASIR, Limeco, Renergia), mentre altri 11 si astengono (NW, PS, svujasep, APF, CIC, ASIC, SSIC, VSMR, COMCO, VFS, swisspower).

Pareri parzialmente favorevoli

La maggioranza accetta in linea di massima l'aumento del valore limite per diossine/furani (PCDD/PCDF). Tra i pareri parzialmente favorevoli si possono distinguere due posizioni: da un lato si approva, come soluzione inevitabile, l'aumento così come previsto, ma per un periodo di 3–5 anni; dall'altro lato si approva un valore di almeno 5 µg TEQ/kg anziché 3.

I favorevoli a un aumento del valore limite a tempo determinato lo considerano una soluzione provvisoria. Bisognerebbe accelerare la limitazione preventiva delle emissioni prevista dalla legge sulla protezione dell'ambiente (LPamb; RS 814.01) e con essa anche i possibili processi di distruzione delle diossine e dei furani nelle ceneri dei filtri, come ReFire o exDiox. I favorevoli auspicano inoltre che il valore limite proposto abbia una solida base sotto il profilo del rischio.

Pareri contrari

11 dei contrari sono a favore del mantenimento del valore limite di 1 µg TEQ/kg. Il PLR, l'UDC, economiesuisse, cemsuisse, IGEB e metal.suisse argomentano che gli aumenti dei valori limite abbiano reso più interessanti la combustione o il deposito dei rifiuti, rispetto al loro riciclaggio, rappresentando un incentivo sbagliato dal punto di vista dell'economia circolare.

Pochi perorano un valore limite ancora più alto, di 10 o 15 µg TEQ/kg. Bisognerebbe considerare un'intesa a livello europeo sul valore limite di diossina. In mancanza di certezze sull'attuazione dei processi corrispondenti di distruzione delle diossine, viene criticato il riferimento allo stato della tecnica. Il Cantone GL ammonisce che il collegamento diretto tra il valore limite e lo stato della tecnica ancora da raggiungere sarebbe causa di incertezza. Di solito è con il progresso tecnologico di processi giunti alla maturità di mercato che un valore limite superiore confluisce in un'ordinanza. ZAR teme che, senza un percorso prefissato di riduzione del contenuto di diossine nei materiali residui, l'industria non farà nulla per migliorare lo stato della tecnica.

Come ulteriori argomentazioni a favore di un valore limite di almeno 5 µg TEQ/kg vengono addotte la difficoltà di gestire la produzione di diossine e furani nel processo di combustione, oltre che le incertezze di misurazione nel rilevamento di contenuti di PCDD/PCDF fino al 30 per cento (secondo i dati dell'Institut Fresenius) lungo l'intera catena dei processi analitici.

3.3.3 Richieste esterne al progetto / altre proposte e osservazioni

Allegato 4 numero 1.1 tabella, COT: cemsuisse, IGEB, metal.suisse e USAM sono fondamentalmente contrari alla modifica proposta da COT a COT400. Qualora, tuttavia, la modifica venisse effettivamente apportata, andrebbe modificato di conseguenza anche l'allegato 4 OPSR, che concerne il COT nel contesto dell'impiego dei rifiuti come materia prima e come sostanza di correzione della farina cruda per la fabbricazione di cemento.

Conferma di smaltimento per rifiuti rc e nc: il Cantone ZH propone una modifica all'OPSR. Le esperienze pregresse hanno dimostrato che i fornitori di altri rifiuti soggetti a controllo senza obbligo di modulo di accompagnamento (rc) e di rifiuti non soggetti a controllo (rnc) non sono sempre al corrente su dove finiscano i rifiuti o se siano stati smaltiti conformemente al diritto. Per le aziende fornitrici ciò comporterebbe, tra le altre cose, rischi connessi alla responsabilità e alla reputazione. Bisognerebbe quindi verificare per il futuro la possibilità che l'azienda deputata allo smaltimento documenti il corretto smaltimento dei rifiuti per l'azienda fornitrice, contestualmente alla fattura (con indicazione della categoria di rifiuto e della quantità) o con

conferma equivalente. Una verifica di questo tipo renderebbe più tracciabile anche il flusso di materiali.

Utilizzo del gesso proveniente da impianti di incenerimento per la fabbricazione di cemento e calcestruzzo: ASIR chiede di rendere ammissibile l'utilizzo del gesso degli impianti di incenerimento come additivo nella fabbricazione di cemento e calcestruzzo, analogamente a quanto avviene per i gas di scarico della desolforazione delle centrali elettriche a carbone e del settore edile (all. 4 cpv. 3 OPSR). Con lo sviluppo delle tecnologie di separazione dei metalli e dei gas di combustione si starebbe delineando un aumento del gesso presso gli IIRU.

Il PS e Greenpeace avanzano le seguenti richieste:

- **Prevenzione dei rifiuti come massima priorità:** nell'OPSR finora mancherebbe un riferimento esplicito alla prevenzione dei rifiuti come massima priorità e al fatto che la valorizzazione materiale degli scarti verrebbe per seconda nell'ordine di priorità. Dal punto di vista delle risorse, infatti, la prevenzione dei rifiuti è sempre l'opzione migliore rispetto alla valorizzazione.
- **Selezione dei «rifiuti» riciclabili:** occorrerebbe creare nell'OPSR una base giuridica per consentire la selezione dei «rifiuti» riciclabili (componenti, merce ingombrante ed elettronica) presso i centri di raccolta o di smaltimento nonché prima della combustione negli IIRU. Lo scopo dovrebbe essere infatti di prolungare la vita utile del prodotto selezionato.
- **Criteri di selezione uniformi e tassa anticipata sul riciclo della plastica:** alcuni Cantoni e Comuni raccolgono rifiuti di plastica per la valorizzazione materiale. In tal modo, da un lato si considera l'idea di cicli di materiali chiusi, dall'altro si contribuisce anche alla tutela ambientale. Entrambe le attività dovrebbero essere promosse. Tuttavia, per poter migliorare la qualità del collettame, servirebbero criteri di selezione uniformi. Occorrerebbe inoltre introdurre una tassa di riciclo anticipata per istituire un sistema solido di riciclo della plastica in Svizzera.

Utilizzo di rifiuti urbani misti e di rifiuti urbani misti raccolti insieme e separati a posteriori per la fabbricazione di cemento e calcestruzzo: USAM, IGEB e cemsuisse auspicano che i rifiuti urbani misti e i rifiuti urbani misti raccolti insieme e separati a posteriori possano essere utilizzati come materia prima o combustibile per la fabbricazione del cemento e del calcestruzzo. Chiedono quindi la cancellazione dell'ultimo periodo dell'articolo 24 capoverso 1 OPSR. I rifiuti andrebbero riciclati nel modo ottimale: in determinati settori economici verrebbero sottoposti a valorizzazione termico-materiale rifiuti con un elevato contenuto energetico, così da eliminare le scorie da depositare. L'utilizzo nelle fabbriche di cemento sarebbe dunque opportuno per evitare il potenziamento, non necessario, della capacità degli IIRU, e ridurrebbe peraltro l'inutile aumento dei costi a carico dei contribuenti. Nella formulazione attuale, l'articolo 24 OPSR causerebbe una distorsione di mercato a favore delle imprese statali.

Utilizzo della cenere di legno nella fabbricazione di cemento: IGEB e cemsuisse auspicano un nuovo numero nell'allegato 4 capoverso 1 OPSR dedicato alla cenere del trattamento termico del legno. Non ci sarebbe alcun motivo per non consentire il ragionevole utilizzo della cenere di legno nella fabbricazione di cemento.

Proroga della scadenza per il recupero del fosforo: IGEB e cemsuisse auspicano una proroga della scadenza per il recupero del fosforo (art. 51) al 1° gennaio 2031. Si prevede che al 1° gennaio 2026 nessun metodo completo e opportuno per il recupero del fosforo avrà ancora raggiunto la maturità di mercato. Gli IDA sarebbero soggetti a forti pressioni per stipulare contratti per lo smaltimento conforme dei fanghi di depurazione.

Utilizzo di farine animali e ossee e di fanghi di depurazione importati: IGEB e cemsuisse auspicano inoltre una modifica dell'allegato 4 capoverso 2 lettera e OPSR: «i fanghi di depurazione provenienti dagli impianti di depurazione delle acque di scarico e le farine animali e ossee tenendo conto dell'articolo 15». Tale modifica consentirebbe di utilizzare i fanghi di

depurazione o le farine animali e ossee importati da Paesi dove non vige alcun obbligo di recupero del fosforo. Attualmente disposizioni simili sono previste soltanto in Germania.

3.3.4 Valutazione dell'attuazione

3.3.4.1 Parere dei Cantoni

Tutti i Cantoni ritengono attuabile la revisione proposta dell'OPSR. Laddove alcuni Cantoni respingono una modifica, ciò è dovuto a motivi tecnici e non alla mancanza di fattibilità.

3.3.4.2 Parere degli altri responsabili dell'esecuzione

Le associazioni economiche e gli altri partecipanti alla consultazione non ritengono esserci problemi fondamentali nell'attuazione delle disposizioni modificate. I loro commenti e le loro richieste riguardano singole disposizioni dell'ordinanza o determinati elementi delle spiegazioni.

4 Rapporto sui risultati della consultazione concernente l'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV)

4.1 Situazione iniziale

Insieme ad altri inquinanti atmosferici, i composti organici volatili (COV) contribuiscono alla formazione dell'inquinante atmosferico ozono, il quale è nocivo per la salute, e di polveri fini secondarie. Le emissioni di COV sono ancora troppo elevate. In estate, con il bel tempo, l'inquinamento da ozono supera in tutta la Svizzera, e in parte notevolmente, i valori limite. Tuttavia, grazie ai provvedimenti adottati finora e alla riduzione dei precursori come i COV e gli ossidi di azoto, è stato possibile ridurre i valori massimi di ozono e fornire un contributo alla riduzione delle polveri fini secondarie.

L'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIA; RS 814.318.142.1) stabilisce per gli impianti valori limite di emissione per i COV secondo lo stato della tecnica. Inoltre, dal 2000 lo strumento economico della tassa d'incentivazione induce a un uso parsimonioso di sostanze e prodotti contenenti COV. La tassa d'incentivazione e la sua esecuzione sono disciplinate nell'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV; RS 814.018).

La mozione Wobmann (15.3733)² del giugno 2015 modificata e adottata dal Parlamento a marzo del 2021 incarica il Consiglio federale di semplificare l'esecuzione dell'OCOV dal punto di vista amministrativo, mantenendo invariato il livello di protezione. In questo processo occorre tenere debitamente conto delle esigenze dei settori interessati. A tal proposito le commissioni dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati (CAPTE-S)³ e del Consiglio nazionale (CAPTE-N)⁴ sottolineano che gli sforzi devono essere concentrati sullo sgravio amministrativo delle aziende.

Per l'attuazione della mozione sono stati svolti workshop con le associazioni economiche, gli addetti delle aziende e i Cantoni. La procedura è stata armonizzata con la Commissione per la tassa d'incentivazione sui COV⁵. D'intesa con le parti coinvolte, sono stati definiti fino all'autunno del 2020 sei provvedimenti volti a semplificare l'esecuzione. Questi provvedimenti nonché altri esaminati e poi scartati sono descritti più approfonditamente nella Valutazione economica dei provvedimenti ambientali (VOBU)⁶. Nelle loro prese di posizione i partecipanti alla consultazione fanno in parte riferimento a questo rapporto.

Due di questi provvedimenti vengono attuati nell'ambito della presente revisione (provvedimenti 1 e 6). Gli altri vengono disciplinati tramite adeguamenti di schede e direttive o

² Mozione Wobmann (15.3733): <https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaefte?AffairId=20153733>

³ Rapporto della Commissione CAPTE-S (13.08.2018; non disponibile in italiano): https://www.parlament.ch/centers/kb/Documents/2015/Kommissionsbericht_UREK-S_15.3733_2018-08-13.pdf

⁴ Rapporto della Commissione CAPTE-N (22.01.2019; non disponibile in italiano): https://www.parlament.ch/centers/kb/Documents/2015/Kommissionsbericht_UREK-N_15.3733_2019-01-22.pdf

⁵ La Commissione per la tassa d'incentivazione sui COV garantisce la costante considerazione degli interessi dell'economia. Nella Commissione, formata da tredici membri, sono rappresentate sei associazioni economiche. Quattro membri cantonali rappresentano le esigenze degli uffici della protezione dell'aria, che sono in contatto con le aziende in loco. La Confederazione è rappresentata con tre seggi (2 UFAM, inclusa presidenza, e 1 AFD).

⁶ Valutazione economica (VOBU) «Erleichterungen im VOCV-Vollzug» (non disponibile in italiano): https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/luft/externe-studien-berichte/VOBU_Erleichterungen_im_VOCV-Vollzug.pdf.download.pdf/vobu-vcov.pdf, Nota bene: nella VOBU i provvedimenti hanno una numerazione diversa da quella usata nel presente rapporto.

realizzate sulla scia del programma di trasformazione IT DaziT dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD).

Provvedimento 1: l'esenzione dalla tassa d'incentivazione per gli impianti di cui all'articolo 9 è ancora possibile solo con la migliore tecnica disponibile (MTD); si rinuncia a piani di provvedimenti.

Provvedimento 6: vengono abbassate le soglie di ammissione per la procedura di impegno volontario.

Inoltre, per una migliore comprensibilità, vengono effettuate piccole precisazioni in alcuni articoli. Altri adeguamenti migliorano l'esecuzione nella prassi, ad esempio tra l'AFD e le aziende con procedura di impegno volontario.

4.2 Pareri pervenuti

Nel quadro della consultazione sono pervenuti complessivamente 57 pareri:

- 26 Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH) nonché altre 7 autorità o organizzazioni simili ad autorità (Cerc'l'Air, CFIAR, INOBAT, ComNBC, CCA, UCS, COMCO);
- 3 partiti politici (PLR, PS, UDC);
- 15 associazioni economiche e professionali (ECO SWISS, economiesuisse, FER, metal.suisse, scienceindustries, USS, USAM, SKW, SOLV, INSAI/Suva, Swiss Textiles, Swissmem, ASIR, USVP, VSS);
- 6 aziende (BASF Svizzera, BASF Coating Services, BASF Intertrade, Chemetall, IWB, Rolic Technologies).

ComNBC, INSAI/Suva e COMCO non hanno espresso osservazioni in merito all'OCOV.

4.3 Risultati della procedura di consultazione

4.3.1 Osservazioni generali

Dei 54 pareri con osservazioni, 11 si sono espressi fondamentalmente a favore:

- 4 associazioni economiche e professionali (FER, Swissmem, Swiss Textiles, ASIR);
- 2 partiti (PLR, PS);
- 2 Cantoni (SO, SZ);
- 2 organizzazioni simili ad autorità (CFIAR, INOBAT);
- 1 azienda (IWB).

La maggioranza degli altri 43 partecipanti si è dichiarata a favore:

- 10 associazioni economiche e professionali (economiesuisse, ECO SWISS, metal.suisse, scienceindustries, USS, USAM, SKW, SOLV, USVP, VSS);
- 1 partito (PPD);
- 24 Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH);
- 3 organizzazioni simili ad autorità (CCA, UCS);
- 5 aziende (BASF Svizzera, BASF Coating Services, BASF Intertrade, Chemetall, IWB, Rolic Technologies).

Non sono stati espressi pareri sfavorevoli. Sia i riscontri dei partecipanti a favore che di quelli in maggioranza favorevoli contenevano in parte ulteriori proposte e riserve in merito a singoli articoli. In larga parte riguardavano singoli aspetti dell'articolo 4 (decisioni di risanamento), dell'articolo 9a (possibilità di adeguamento dei gruppi di impianti esentati dalla tassa), dell'articolo 10 (facoltà delle autorità esecutive di esigere ulteriori indicazioni sul bilancio dei COV) e dell'articolo 22 (possibilità di prorogare il termine per la presentazione del bilancio dei COV).

4.3.2 Prese di posizione su singoli articoli

I sei pareri senza riserve (PLR, CFIAR, INOBAT, IWB, PS, ASIR) e i cinque in maggioranza favorevoli (economiesuisse, metal.suisse, USS, UDC, NE) sono stati espressi senza alcun riscontro su singoli articoli. Per questo motivo, non vengono elencati nuovamente qui di seguito, anche se si deve presumere che questi partecipanti sostengano il progetto nei singoli articoli senza riserve o in maggioranza.

4.3.2.1 Sostituzione di espressioni

La sostituzione di espressioni ha comportato una serie di adeguamenti terminologici, che nella consultazione sono stati accettati senza riserve o addirittura senza alcun commento.

4.3.2.2 Art. 4 cpv. 2 lett. b, 4 e 5 (Autorità esecutive)

L'articolo 4 è stato approvato senza riserve da sei partecipanti (ECO SWISS, FER, Swiss Textiles, Swissmem e i Cantoni SO e TI). La grande maggioranza di 32 partecipanti si dichiara in parte favorevole (BASF Svizzera, BASF Coating Services, BASF Intertrade, Cercl'Air, Chemetall, CCA, Rolic Technologies, scienceindustries, SKW, SOLV, UCS, USVP e VSS nonché i Cantoni AG, AI, AR, BL, BS, FR, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SH, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH). I partecipanti in parte favorevoli esprimono una serie di riserve o di proposte di adeguamento. I Cantoni BE, GE e JU si dichiarano invece contrari, ma esprimono al contempo controproposte o riserve, per la cui attuazione sostengono l'articolo 4.

All'articolo 4 capoverso 4, il progetto contiene nuovi obblighi di agire per i Cantoni: ove necessario, essi devono emanare decisioni di risanamento al fine di soddisfare i requisiti di cui all'allegato 3. Cercl'Air e CCA nonché la maggioranza dei Cantoni (AG, AI, AR, BL, BS, FR, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH) sono d'accordo, a patto che questi oneri siano indennizzati secondo l'articolo 4 capoverso 6. Nel caso in cui questi oneri non dovessero essere indennizzati secondo l'articolo 4 capoverso 6, i Cantoni (AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SH, SO, TI, UR, VD, ZG) nonché Cercl'Air e CCA chiedono che i Cantoni possano riscuotere le relative tasse. I Cantoni SG e VS chiedono di aumentare l'indennizzo dei Cantoni per l'esecuzione, poiché questi si assumono compiti supplementari. Il Cantone SG teme che eventuali tasse cantonali non coprirebbero i costi. USAM e SOLV chiedono, invece, che non vengano riscosse tasse per l'esecuzione cantonale. L'UCS individua una riduzione degli oneri se venissero stralciati i capoversi 2 e 3 dell'articolo 9c.

I Cantoni AG, BE e GE propongono di stralciare il capoverso 4 lettera c dell'articolo 4, poiché ritengono che le decisioni di risanamento non siano lo strumento giusto per garantire il rispetto fondamentalmente volontario dell'allegato 3. Come alternativa alla lettera c, il Cantone AG propone di introdurre un certificato MTD limitato a un periodo di cinque anni. Il Cantone BE propone come alternativa all'articolo 4 capoverso 4 lettera c di vincolare i futuri adeguamenti dell'allegato 3 a periodi di transizione fissi.

Secondo il Cantone GE, inoltre, occorre precisare l'articolo 4 capoverso 4 lettera d specificando che la conferma del rispetto dell'allegato 3 riguarda solo l'esenzione e la restituzione. Il Cantone AG propone di integrare l'articolo 4 capoverso 4 con un incarico della Confederazione per la verifica periodica del progresso tecnico, in modo che i miglioramenti tecnici possano essere inseriti tempestivamente nell'allegato 3. Per garantire l'esecuzione uniforme in tutta la Svizzera, l'articolo deve contenere anche una competenza della Confederazione finalizzata a sostenere i Cantoni da parte di esperti esterni. Il Cantone ZH chiede che sia garantita l'armonizzazione dell'esecuzione mediante un obbligo di valutazione della Confederazione concernente l'adempimento dell'allegato 3. La richiesta di un'esecuzione cantonale possibilmente armonizzata è appoggiata anche da BASF Svizzera, BASF Coating Services, BASF Intertrade, Chemetall, Rolic Technologies, scienceindustries, SKW e SOLV.

4.3.2.3 Art. 8 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 (Esenzione dalla tassa per quantità ridotte)

I capoversi 1 lettera b e 2 dell'articolo 8 sono accolti favorevolmente senza riserve da 41 partecipanti (BASF Svizzera, BASF Coating Services, BASF Intertrade, Cercl'Air, Chemetall,

ECO SWISS, FER, CCA, Rolic Technologies, scienceindustries, SKW, SOLV, UCS, Swiss Textiles, Swissmem, USVP, VSS e i Cantoni AG, VSS nonché i Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH). Non sono stati espressi pareri divergenti.

4.3.2.4 Art. 9a cpv. 3 (Gruppi di impianti)

L'articolo 9a capoverso 3 è accolto favorevolmente senza riserve da 10 partecipanti (ECO SWISS, FER, UCS, Swiss Textiles, Swissmem e i Cantoni BE, GE, TI, VS e ZH), mentre 31 partecipanti si dichiarano parzialmente favorevoli e formulano proposte di modifica (BASF Svizzera, BASF Coating Services, BASF Intertrade, Cercl'Air, Chemetall, CCA, Rolic Technologies, scienceindustries, SKW, SOLV, USVP, VSS e i Cantoni AG, AI, AR, BL, BS, FR, GL, GR, JU, NW, OW, LU, SG, SH, SO, TG, UR, VD e ZG). Cercl'Air, CCA e i singoli Cantoni fanno notare che il gruppo di impianti deve essere modificato anche quando viene modificato l'allegato 3. Gli altri partecipanti chiedono che l'adeguamento sia possibile non solo all'inizio di un anno d'esercizio, bensì ogni qualvolta che si verificano le fattispecie che consentono un adeguamento del gruppo di impianti. Non sono stati espressi pareri sfavorevoli.

4.3.2.5 Art. 9c (Adeguamenti allo stato della tecnica)

L'articolo 9c è accolto favorevolmente senza riserve da 27 partecipanti (BASF Svizzera, BASF Coating Services, BASF Intertrade, Chemetall, FER, CCA, Rolic Technologies, scienceindustries, SKW, Swissmem, USVP, VSS e i Cantoni AG, VSS nonché i Cantoni AI, AR, BL, BS, GL, GR, JU, NW, OW, SH, SO, TG, UR und VD), mentre 12 partecipanti (USAM, SOLV, UCS e i Cantoni AG, BE, FR, LU, SG, TI, VS, ZG e ZH) si dichiarano parzialmente favorevoli e formulano proposte di modifica. L'UCS ritiene la norma troppo generosa nei confronti delle aziende e propone di abrogare i capoversi 2 e 3 dell'articolo 9c o di renderli più restrittivi prevedendo una perdita graduale dell'esenzione. La SOLV chiede che le aziende esentate che sono state esonerate dall'adempimento di determinate prescrizioni MTD a causa della mancanza di economicità restino esonerate anche in futuro. L'USAM chiede che il termine per le attuazioni sia fissato a cinque anni. Anche i Cantoni FR, SG e VS ritengono il termine troppo breve e chiedono un prolungamento, mentre LU e ZG auspicano che venga precisato in quale misura e con quale ritmo i Cantoni devono verificare l'adempimento dei requisiti MTD. I Cantoni AG, BE e TI ritengono la decisione di risanamento uno strumento inadeguato nell'esecuzione dell'esenzione secondo l'articolo 9 e chiedono apposite riformulazioni (cfr. in merito le relative richieste dei Cantoni al cap. 4.3.2.2).

ECO SWISS, Swiss Textiles e il Cantone GE respingono l'articolo 9c. ECO SWISS e Swiss Textiles chiedono che nonostante la rinuncia a piani di provvedimenti e scadenze MTD venga garantito che i requisiti dell'allegato 3 non vengano adeguati prima di ogni tre anni e che il termine per la domanda sia prolungato a sei mesi. Il Cantone GE chiede che gli impianti di cui all'articolo 9c capoverso 2 possano essere esentati dalla tassa solo successivamente (quindi che non restino per il momento esentati), a condizione che vengano adempiuti nuovamente i requisiti di cui alle lettere a e b.

4.3.2.6 Art. 9d, 9e, 9f e 9g (Piani di provvedimenti)

Gli articoli 9d, 9e, 9f e 9g sono approvati senza riserve da 39 partecipanti (BASF Svizzera, BASF Coating Services, BASF Intertrade, Cercl'Air, Chemetall, ECO SWISS, FER, CCA, Rolic Technologies, scienceindustries, SKW, SOLV, UCS, Swiss Textiles, Swissmem e i Cantoni AG, VSS nonché i Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH). La VSS e l'USVP li approvano parzialmente, ma affermano che non si dovrebbe rinunciare a piani di provvedimenti. Non sono pervenuti pareri sfavorevoli. Le prese di posizione sono identiche per gli articoli 9d, 9e, 9f e 9g.

4.3.2.7 Art. 9h rubrica e cpv. 1 (Prova per l'esenzione dalla tassa)

L'articolo 9h capoverso 1 è approvato senza riserve da 31 partecipanti (Cercl'Air, ECO SWISS, FER, CCA, UCS, SSV, Swiss Textiles, Swissmem e i Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR,

GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH), mentre 11 partecipanti (BASF Svizzera, BASF Coating Services, BASF Intertrade, Chemetall, Rolic Technologies, scienceindustries, USAM, SKW, SOLV, USVP e VSS) lo approvano parzialmente. L'USAM ritiene sufficiente se la prova dei requisiti per l'esenzione viene fornita ogni tre anni o in occasione di modifiche rilevanti. Il resto dei partecipanti che approvano parzialmente l'articolo intravedono nel progetto senza piani di provvedimenti il rischio di una maggiore necessità di accertamenti tra aziende e autorità. Non sono pervenuti pareri sfavorevoli.

4.3.2.8 Art. 9i (Proroga dei termini nei casi di rigore)

L'articolo 9i è approvato senza riserve da 31 partecipanti (Cercl'Air, ECO SWISS, FER, CCA, UCS, SSV, Swiss Textiles, Swissmem e i Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZG e ZH), mentre 10 partecipanti (BASF Svizzera, BASF Coating Services, BASF Intertrade, Chemetall, Rolic Technologies, scienceindustries, SKW, SOLV, USVP e VSS) lo approvano parzialmente. Questi 10 partecipanti temono che la rinuncia alla regolamentazione dei casi di rigore collegata con i piani di provvedimenti possa diventare problematica per le aziende. Non sono pervenuti pareri sfavorevoli.

4.3.2.9 Art. 9j (Inizio dell'esenzione)

L'articolo 9j è approvato senza riserve da 41 partecipanti (BASF Svizzera, BASF Coating Services, BASF Intertrade, Cercl'Air, Chemetall, ECO SWISS, FER, CCA, Rolic Technologies, scienceindustries, SKW, SOLV, UCS, Swiss Textiles, Swissmem, USVP, VSS e i Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH). Non sono pervenuti pareri solo parzialmente favorevoli o sfavorevoli.

4.3.2.10 Art. 10 cpv. 3 (Bilancio dei COV)

L'articolo 10 capoverso 3 è approvato senza riserve da 11 partecipanti (ECO SWISS, FER, UCS, Swiss Textiles, Swissmem e i Cantoni AG, BE, TI, VS, ZG e ZH), mentre 29 partecipanti lo approvano parzialmente (BASF Svizzera, BASF Coating Services, BASF Intertrade, Cercl'Air, Chemetall, ECO SWISS, FER, CCA, Rolic Technologies, scienceindustries, SKW, USVP, VSS e i Cantoni BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, TG, UR e VD). BASF, BASF Coating Service, BASF Intertrade, Chemetall, Rolic Technologies, scienceindustries, SKW, USVP e VSS auspicano che venga effettuata una più chiara attribuzione dei ruoli, affinché non tutti i servizi coinvolti nell'esecuzione possano chiedere informazioni supplementari. Cercl'Air, CCA e i singoli Cantoni auspicano che la formulazione menzioni non solo le autorità esecutive in generale, bensì che siano riportate espressamente le autorità esecutive cantonali. Due partecipanti (SOLV e USAM) respingono l'articolo 10 capoverso 3, poiché temono che il disciplinamento possa generare costi supplementari.

4.3.2.11 Art. 21 cpv. 1 frase introduttiva, lett. c, d e cpv. 2 (Autorizzazione)

L'articolo 21 capoverso 1 lettere c e d nonché l'articolo 21 capoverso 2 sono approvati senza riserve da 40 partecipanti (BASF Svizzera, BASF Coating Services, BASF Intertrade, Cercl'Air, Chemetall, ECO SWISS, FER, CCA, Rolic Technologies, scienceindustries, SKW, SOLV, UCS, Swiss Textiles, Swissmem, USVP, VSS e i Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, TG, UR, VD, VS, ZG e ZH). Il Ticino li approva parzialmente e chiede di verificare la formulazione della traduzione in italiano. Non sono pervenuti pareri sfavorevoli.

4.3.2.12 Art. 22 (Conteggio)

L'articolo 22 è approvato senza riserve da 16 partecipanti (BASF Svizzera, BASF Coating Services, BASF Intertrade, Chemetall, ECO SWISS, FER, Rolic Technologies, scienceindustries, SKW, SOLV, Swiss Textiles, Swissmem, USVP, VSS e i Cantoni GE e TG), mentre 23 partecipanti lo approvano parzialmente (Cercl'Air, CCA e i Cantoni AG, AI, AR, BE,

BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, UR, VD, VS, ZG e ZH). Il Cantone AG chiede di mantenere l'attuale regolamentazione per il termine di presentazione, affinché non si verificino ritardi nella presentazione. Il Cantone BE propone di definire la forma della domanda. Una domanda informale è sufficiente. Gli altri Cantoni che hanno preso posizione nonché Cercl'Air, CCA e UCS propongono di consentire il prolungamento del termine anche per le aziende che presentano il bilancio al di fuori della procedura di impegno volontario. Se si decide di accettare invariata la proposta dell'articolo 22, il Cantone Ticino propone che questo sia esteso alle altre aziende che presentano il bilancio.

4.3.2.13 Art. 22b (Presentazione di un bilancio dei COV incompleto)

L'articolo 22b è approvato senza riserve da 36 partecipanti (BASF Svizzera, BASF Coating Services, BASF Intertrade, Cercl'Air, Chemetall, FER, CCA, Rolic Technologies, scienceindustries, SKW, SOLV, Swiss Textiles, Swissmem, USVP, VSS e i Cantoni AG, AI, AR, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SH, SO, TG, UR, VD, VS, ZG e ZH). L'UCS e il Cantone SG lo approvano parzialmente. Il Cantone SG ritiene la proroga del termine non necessaria e chiede che una tale proroga sia eventualmente estesa alle aziende che presentano il bilancio senza procedura d'impegno volontario. L'UCS afferma che la possibilità di prorogare il termine dovrebbe spettare ai Cantoni, poiché sono loro che controllano i bilanci. I Cantoni BE e TI respingono l'articolo 22b. Il Cantone BE chiede che la fissazione del termine supplementare spetti ai Cantoni, mentre il Cantone TI ritiene la proroga non necessaria e chiede anch'esso che una tale proroga sia eventualmente estesa a tutte le aziende che presentano il bilancio.

4.3.2.14 Art. 22c (Sospensione)

L'articolo 22c è approvato senza riserve da 38 partecipanti (BASF Svizzera, BASF Coating Service, BASF Intertrade, Chemetall, Cercl'Air, FER, CCA, Rolic Technologies, SKW, SOLV, UCS, Swiss Textiles, Swissmem, USVP, VSS e i Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SH, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZG e ZH). Il Cantone SG lo approva parzialmente, ma propone di stralciare il relativo capoverso 2, poiché lo considera non necessario. La SOLV respinge il capoverso 1 lettera b dell'articolo 22c, poiché a suo avviso la sospensione è basata su criteri non chiari che lasciano troppo spazio di manovra per decisioni arbitrarie e la sua esecuzione causa oneri troppo elevati.

4.3.2.15 Allegato 3 n. 115 cpv. 1 (Documentazione)

L'allegato 3 numero 115 capoverso 1 è approvato senza riserve da 33 partecipanti (BASF Svizzera, BASF Coating Services, BASF Intertrade, Chemetall, FER, CCA, Rolic Technologies, UCS, SKW, SOLV, Swiss Textiles, Swissmem e i Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, NW, OW, SG, SH, SO, TG, TI, VD, VS, ZG e ZH). I Cantoni GE e LU lo approvano parzialmente. Il Cantone LU chiede che si continui a fornire i piani di ventilazione, poiché questi sarebbero importanti nella valutazione di impianti complessi per comprendere i flussi d'aria. Il Cantone GE chiede che i piani di ventilazione vengano forniti tassativamente nei casi in cui viene integrato un nuovo impianto o aumentano sensibilmente i flussi di COV. L'allegato 3 numero 115 capoverso 1 è respinto da cinque partecipanti (scienceindustries, SKW, SOLV, USVP, VSS). A loro avviso l'allegato 3 deve essere lasciato così com'è o adeguato in modo specifico per settore. Nell'industria chimica è impossibile quantificare le fonti di emissioni diffuse. La loro stima si aggirerebbe intorno a 10^{-4} della quantità impiegata.

4.3.2.16 Allegato 3 n. 2 cpv. 2 e 3 (Direttive settoriali specifiche)

L'allegato 3 numero 2 capoversi 2 e 3 è approvato senza riserve da 31 partecipanti (Cercl'Air, FER, CCA, SOLV, UCS, Swiss Textiles, Swissmem e i Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZG e ZH). Nove partecipanti (BASF Svizzera, BASF Coating Services, BASF Intertrade, Chemetall, Rolic Technologies, scienceindustries, SKW, USVP e VSS) sono fundamentalmente d'accordo con l'allegato 3

numero 2 capoversi 2 e 3, ma auspicano che vengano definiti periodi di transizione concreti. Non sono pervenuti pareri sfavorevoli.

4.3.3 Proposte al di fuori del progetto / Altre proposte e osservazioni

4.3.3.1 Esenzione a tempo indeterminato dei disinfettanti per superfici

A prescindere dal progetto, alcune aziende (BASF Coating Services, BASF Intertrade, BASF Svizzera, Chemetall, Rolic Technologies) e associazioni (scienceindustries, SKW, VSS) chiedono che l'esenzione a tempo determinato fino alla fine del 2021 dei disinfettanti per superfici diventi ora a tempo indeterminato, adducendo che la distinzione tra disinfettanti per le mani e disinfettanti per superfici non è sempre facile (i disinfettanti per le mani sono fondamentalmente esentati), che l'esenzione dei disinfettanti per superfici è stata disposta a tempo determinato già nel 2020 e che in seguito le aziende hanno adattato i relativi sistemi. Considerato il perdurare della difficile situazione dovuta alla pandemia e l'elevata probabilità di insorgenza di nuovi agenti patogeni, occorre continuare a dare grande importanza alla tutela della salute umana e alla protezione del sistema sanitario mediante l'impiego di disinfettanti per superfici a costi ridotti. L'USAM argomenta che l'esenzione a tempo indeterminato dei disinfettanti per superfici è stata discussa con l'economia, ma non è stata inserita nel progetto posto in consultazione. Come già discusso, i disinfettanti devono essere esentati dalla tassa d'incentivazione a prescindere dal loro impiego. Per contro, il Cantone SO, ad esempio, chiede al Consiglio federale di inserire nuovamente i disinfettanti per superfici nell'elenco dei prodotti dopo la fine della pandemia. A suo avviso la distinzione con i prodotti di pulizia non è facile e anche dopo la pandemia ci si deve attendere un maggiore consumo di disinfettanti per superfici e delle relative emissioni di COV.

4.3.3.2 Abbassamento delle soglie per la restituzione

Cinque aziende (BASF Svizzera, BASF Coating Services, BASF Intertrade, Chemetall und Rolic Technologies) e le associazioni scienceindustries e SKW chiedono che vengano stralciate o abbassate le soglie per le restituzioni (attualmente 3000 franchi con prova di un impiego esentato). Anche per le riduzioni di emissioni al sotto di queste soglie si tratterebbe di restituzioni che spettano fondamentalmente alle aziende. La possibilità prevista nell'ordinanza di unirsi in un gruppo di aventi diritto alla restituzione che insieme raggiunge la soglia verrebbe utilizzata raramente, poiché comporterebbe oneri troppo elevati. Di conseguenza, sarebbe più appropriato stralciare la soglia. La decisione se presentare una domanda o se l'onere per l'azienda è troppo elevato spetta all'azienda avente diritto alla restituzione. Eventuali considerazioni sugli oneri dell'Amministrazione non dovrebbero avere alcuna importanza in questo ambito. Qualora non fosse possibile rinunciare alla soglia per la restituzione, occorre almeno abbassare la soglia generale per la restituzione al livello di 300 franchi previsto per le esportazioni. Swissmem deplora che l'abbassamento delle soglie per la restituzione nell'ambito di questo progetto non è stato ancora attuato e si attende che l'Amministrazione continui a lavorare in tal senso se verrà attuata la digitalizzazione dei bilanci dei COV in DaziT, indicata nella VOBU come intenzione dell'Amministrazione.

4.3.3.3 Adeguamento degli elenchi riguardanti i distillati del petrolio e i prodotti naturali

Cinque aziende (BASF Svizzera, BASF Coating Services, BASF Intertrade, Chemetall e Rolic Technologies) e le associazioni scienceindustries e SKW chiedono di stralciare i distillati del petrolio e i prodotti naturali dall'elenco delle sostanze o dei prodotti, poiché i problemi di esecuzione sono troppo grandi a causa di concentrazioni di COV fluttuanti. Si arriverebbe a sentenze di tribunale per indicazioni non corrette nelle dichiarazioni doganali d'importazione. I problemi di esecuzione potrebbero essere risolti in due modi: 1) stralciando le sostanze o i prodotti dall'elenco delle sostanze o dei prodotti o 2) definendo concentrazioni standard di COV per le sostanze o i prodotti interessati. Le aziende che hanno preso posizione chiedono che venga attuata la proposta di soluzione con le concentrazioni standard di COV.

4.3.3.4 Esecuzione dell'OIAI per quanto concerne le emissioni di COV

La SOLV ritiene inaccettabile un'eventuale modifica o un inasprimento dell'OIAI nell'ambito delle emissioni di COV. Scienceindustries e SKW sottolineano che il Consiglio nazionale ha approvato la mozione modificata solo per evitare che in caso di stralcio della tassa d'incentivazione sui COV il Consiglio federale inasprisse fortemente l'OIAI nella parte riguardante le emissioni di COV. Il sostegno alla mozione Wobmann modificata e al progetto è stato dato a condizione che non si procedesse a un inasprimento dell'OIAI. L'USVP e la VSS citano dal rapporto del 13 agosto 2018 della CAPTE-S che con la semplificazione dell'esecuzione dell'OCOV si può rinunciare a un inasprimento dell'OIAI. Pertanto, le due associazioni presumono che non vi sarà un ulteriore inasprimento dell'OIAI per quanto riguarda i valori limite di emissione per i COV. L'UDC e la SOLV ritengono sufficienti i valori limite di emissione dell'OIAI come unico strumento per ottenere sostanziali riduzioni supplementari delle emissioni di COV e sviluppare ulteriormente l'esecuzione. A loro avviso, la tassa d'incentivazione sui COV può essere soppressa. Swissmem ritiene positivo che nel quadro dell'adeguamento della mozione Wobmann si sia rinunciato a riprendere con carattere obbligatorio generale lo standard MTD dell'allegato 3 OCOV nell'OIAI.

4.3.3.5 Futura esenzione di aziende che non hanno attuato aspetti parziali dei piani di provvedimenti a causa della mancata sostenibilità economica

L'USAM e la SOLV fanno notare che dalle spiegazioni risulta, correttamente, che tutte le aziende esentate dovranno aver attuato completamente i loro piani di provvedimenti per il raggiungimento dello standard MTD entro la fine dell'attuale periodo MTD (2022), ma affermano che in relazione all'attuazione di determinati aspetti parziali alcuni singoli impianti sono stati esentati fino al 2022 a causa della mancata economicità. Chiedono che per queste aziende l'esenzione secondo l'articolo 9 sia possibile in futuro anche con l'entrata in vigore del progetto, finché non sussiste la sostenibilità economica.

4.3.3.6 Stralcio della tassa d'incentivazione sui COV

L'UDC continua a chiedere fundamentalmente lo stralcio della tassa d'incentivazione sui COV, sostenendo che con il persistere della pandemia da COVID-19 occorre ridurre gli oneri per l'economia. L'USAM ritiene che, considerata la riduzione delle emissioni già ottenuta, la tassa è ingiustificata. La SOLV sottolinea che la soppressione della tassa sarebbe stata la via migliore per ridurre gli oneri amministrativi dell'economia.

4.3.4 Valutazione dell'attuazione

In relazione all'attuazione del progetto è pervenuta una serie di osservazioni che sono già state menzionate nei capitoli precedenti. Non vengono riprese qui, ma integrate con riscontri pervenuti senza riferimento diretto a un determinato articolo.

4.3.4.1 Attuazione cantonale dell'esecuzione dell'OCOV armonizzata

I Cantoni FR e ZH chiedono che il coordinamento della Confederazione destinato a venir meno con la rinuncia ai piani di provvedimenti venga sostituito con altri provvedimenti a livello federale, di modo che sia garantita l'esecuzione armonizzata dello standard MTD nei Cantoni. Il Cantone AG propone che l'esecuzione armonizzata possa essere garantita tramite un certificato MTD eseguito in modo uniforme. Il Cantone ZH sottolinea le possibilità di coordinamento nell'ambito dell'esistente gruppo di lavoro Cercl'Air e chiede che, oltre a questo, la Confederazione continui a valutare caso per caso se sono adempiuti i criteri per l'esenzione e i requisiti di cui all'allegato 3. Pertanto, nell'attuazione occorre verificare nuovamente in dettaglio quali compiti d'esecuzione devono rimanere di competenza della Confederazione. Anche la SOLV e l'USAM chiedono che l'esecuzione cantonale sia effettuata in modo possibilmente armonizzato.

4.3.4.2 Connessione del progetto con il programma di trasformazione IT delle dogane (DaziT)

Nella sua presa di posizione il PLR fa notare che ci si potrà attendere miglioramenti notevoli solo quando verranno attuati tutti i provvedimenti necessari per adempiere la mozione Wobmann. Pertanto, occorre portare avanti rapidamente l'attuazione del programma di trasformazione DaziT presso le dogane, continuando altresì a gestire con cura la stretta collaborazione con i rappresentanti dei settori. Economiesuisse sottolinea che l'auspicato sgravio diventerà percettibile solo con l'attuazione degli ulteriori provvedimenti presso le dogane. Scienceindustries sottolinea che l'UFAM può influire solo indirettamente sull'attuazione dei provvedimenti previsti nell'ambito di DaziT, poiché questi lavori sono sotto la direzione dell'AFD. Tuttavia, l'UFAM deve garantire che i provvedimenti per l'attuazione della mozione Wobmann modificata siano noti all'AFD e vengano attuati. L'USVP e la VSS fanno notare che l'attuazione degli altri provvedimenti è prevista non appena l'AFD avrà creato le necessarie basi legali e tecniche. A loro avviso, occorre garantire che la digitalizzazione dell'esecuzione dell'OCOV e l'attuazione nell'ambito di DaziT si svolgano parallelamente e in modo armonizzato, così da evitare costi di adeguamento doppi per le aziende interessate. Le due associazioni fanno inoltre notare che le loro stime dei costi per le imprese (2 milioni di franchi) sono superiori a quelle dell'Amministrazione (260 000 franchi).

4.3.4.3 Osservazioni in merito all'entità dello sgravio delle aziende interessate

Cinque aziende (BASF Svizzera, BASF Coating Services, BASF Intertrade, Chemetall e Rolic Technologies) nonché le associazioni scienceindustries e SKW considerano deludente l'entità delle semplificazioni e delle agevolazioni proposte e lamentano la mancata attuazione di ulteriori proposte presentate nel corso del processo, che ora non sono più previste dall'Amministrazione (cfr. in merito le relative richieste ai capitoli 4.3.3.1, 4.3.3.2 e 4.3.3.3). Economiesuisse, ECO Swiss, metal.suisse, Swissmem, Swiss Textiles affermano che la prevista entità dei risparmi (10 per cento degli oneri) non soddisfa le loro aspettative nei confronti dell'attuazione della mozione. L'UDC valuta l'entità dello sgravio come un passo nella giusta direzione. Il PLR ritiene che il progetto adempie parzialmente la mozione Wobmann e ribadisce che anche gli altri provvedimenti previsti dall'Amministrazione (2 - 5) devono essere attuati il più rapidamente possibile dall'AFD.

4.3.4.4 Presa di posizione dei Cantoni

Per quanto concerne l'attuazione del progetto, i Cantoni hanno espresso una serie di osservazioni che sono già state menzionate nei relativi capitoli sopra e non vengono nuovamente elencate qui. In larga parte riguardano singoli aspetti dell'articolo 4 (decisioni di risanamento), dell'articolo 9 (possibilità di adeguamento dei gruppi di impianti esentati dalla tassa), dell'articolo 10 (facoltà delle autorità esecutive di esigere ulteriori indicazioni sul bilancio dei COV) e dell'articolo 22 (possibilità di prorogare il termine per la presentazione del bilancio dei COV). In particolare, i Cantoni sottolineano che a seguito della rinuncia a piani di provvedimenti si avrà una semplificazione delle procedure per le aziende e la Confederazione, ma vi saranno oneri supplementari per i Cantoni. Ciò riguarderebbe soprattutto le decisioni di risanamento previste nel progetto, ragione per cui da un lato sono pervenute richieste di compensare i relativi oneri supplementari tramite un adeguamento dell'indennità da versare ai Cantoni secondo l'articolo 4 capoverso 6 OCOV o mediante tasse cantonali supplementari e, dall'altro lato, i Cantoni AG, BE e GE hanno avanzato proposte su come adeguare il processo proposto nel progetto per limitare l'onere a carico delle autorità cantonali (cfr. in merito le corrispondenti richieste al cap. 4.3.2.2).

4.3.4.5 Presa di posizione di altri organi preposti all'esecuzione

Gli assicuratori incaricati della redistribuzione non vengono toccati dalle modifiche del progetto e non hanno preso posizione. L'AFD come principale organo della Confederazione preposto all'esecuzione è accolta con favore nell'ambito delle consultazioni degli uffici.

5 Rapporto sui risultati della consultazione concernente l'ordinanza sul traffico dei rifiuti (OTRif)

5.1 Situazione iniziale

Nel 2017 il Consiglio informatico del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (CI DATEC) e la direzione della Segreteria generale del DATEC hanno deciso di creare il portale eGovernment DATEC. L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) sono stati designati quali uffici pilota e le procedure in seno all'UFAM nell'ambito dei rifiuti sono state scelte quali processi pilota.

Il progetto interessa diversi processi sanciti nelle seguenti ordinanze:

- l'ordinanza sul traffico dei rifiuti (OTRif; RS 814.610),
- l'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ordinanza sui rifiuti; OPSR; RS 814.600), e
- l'ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi; RS 814.681).

Nell'ambito del programma eGovernment del DATEC, l'attuale software per il trasporto dei rifiuti veva-online viene sostituito e viene creato un nuovo sistema di informazione e di documentazione dell'UFAM. I processi relativi al trasporto di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti soggetti a controllo in Svizzera e nel trasporto transfrontaliero di rifiuti saranno digitalizzati il più possibile. La base legale per il trattamento digitale dei processi sarà creata con il nuovo articolo 59^{bis} della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01) e sarà specificata nell'OTRif con la presente modifica. La procedura di consultazione sulla revisione della LPAmb ha avuto luogo dall'8 settembre al 30 dicembre 2021. L'entrata in vigore dell'ordinanza riveduta sarà quindi coordinata con quella del nuovo articolo 59^{bis} LPAmb.

5.2 Pareri pervenuti

In merito al progetto di modifica dell'OTRif ci sono pervenuti 52 pareri. Osservazioni ci sono invece giunte da parte di 22 Cantoni, 2 conferenze cantonali, 24 associazioni, un partito politico e altre tre parti interessate.

5.3 Risultati della procedura di consultazione

5.3.1 Osservazioni generali

In linea di principio, le parti interpellate accolgono con favore la revisione dell'OTRif e quindi la conseguente digitalizzazione dei processi per il trasporto di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti soggetti a controllo in Svizzera e nel trasporto transfrontaliero di rifiuti.

Il progetto è stato approvato senza riserve da 12 Cantoni (AI, AR, BL, BS, FR, GL, JU, NE, SO, TI, UR e VS) e da 19 associazioni e organizzazioni, partiti e altri enti interessati (FER, PCS, Greenpeace, GVZG, GVZ, INOBAT, IWB, ComNBC, PUSCH, CG MPP, scienceindustries, USS, usam, PS, SSV, Suva, VASSO, AICA e dalla COMCO). Il progetto è in linea di principio condiviso da 10 Cantoni (AG, BE, GE, GR, LU, SG, TG, VD, ZG e ZH) e dalle seguenti associazioni o organizzazioni: asr, ECO Swiss, EcoServe, H+, SATOM, SVUT, Swiss Textiles, Swissmem, VAG, ASIR e VSMR. Al contempo, vi sono diverse domande e vengono avanzate proposte, in particolare per quanto riguarda la documentazione dei trasportatori e la conservazione dei moduli di accompagnamento collettivi per rifiuti speciali.

Documentazione relativa ai trasportatori

I Cantoni LU, SG, ZH come pure ECO Swiss, EcoServe, VAG, SVUT, VSMR e asr chiedono che le informazioni sui trasportatori e sul trasferimento dei rifiuti siano documentate e specificate. Inoltre, è stato chiesto come il trasportatore possa accedere a informazioni sulla

documentazione relativa al trasporto di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di documentazione.

Conservazione dei moduli di accompagnamento collettivi

Il Cantone TG come pure VAG, SVUT, H+, ECOSwiss ed EcoServe suggeriscono di mantenere i cosiddetti moduli di accompagnamento collettivi, che possono essere utilizzati lo stesso giorno per la raccolta di rifiuti pericolosi presso più aziende fornitrici in quantità fino a 200 kg per codice di rifiuti e fornitore.

Scienceindustries sottolinea inoltre che occorre prendere in considerazione l'eventualità di guasti informatici e attacchi cibernetici.

L'adattamento della presente revisione non è respinta nel complesso da nessuna parte interpellata.

5.3.2 Prese di posizione su singoli articoli

5.3.2.1 Art. 2 cpv. 2 lett. b e c

Le modifiche dell'articolo 2 capoverso 2 lettere b e c sono approvate senza riserve dai Cantoni AG, AI, R, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NE, SG, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZG e ZH come pure da asr, ECO Swiss, EcoServe, FER, PCS, Greenpeace, GVZG, GVZ, H+, INOBAT, IWB, ComNBC, PUSCH, CG MPP, SATOM, scienceindustries, SGB, usam, SP, SSV, Suva, SVUT, Swiss Textiles, Swissmem, VAG, VASSO, ASIR, AICA, VSMR e dalla COMCO.

Il Cantone GE vorrebbe mantenere la denominazione presente dei moduli.

5.3.2.2 Art. 4 cpv. 4 Richiesta del numero di esercizio da parte delle aziende fornitrici

Le modifiche dell'articolo 4 capoverso 4 sono approvate senza riserve dai Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, NE, SG, SO, TI, UR, VD, VS e ZH come pure da asr, ECO Swiss, EcoServe, FER, PCS, Greenpeace, GVZG, GVZ, INOBAT, IWB, ComNBC, PUSCH, CG MPP, SATOM, scienceindustries, SGB, usam, SP, SSV, Suva, SVUT, Swiss Textiles, Swissmem, VAG, VASSO, ASIR, AICA, VSMR e dalla COMCO.

I Cantoni LU, TG e ZG chiedono che si precisi che la richiesta del numero d'esercizio deve essere effettuata una volta sola. H+ propone che la documentazione di aziende terze possa essere effettuata come prestazione di servizio.

5.3.2.3 Art. 6 Obbligo di documentazione per le aziende fornitrici

Le modifiche dell'articolo 6 capoverso 1 e capoverso 2 lettere a-d sono approvate senza riserve dai Cantoni AG, AI, AR, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, SG, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZG e ZH come pure da ar, FER, PCS, Greenpeace, GVZG, GVZ, INOBAT, IWB, ComNBC, PUSCH, CG MPP, SATOM, scienceindustries, SGB, usam, SP, SSV, Suva, Swiss Textiles, Swissmem, VASSO, ASIR, AICA e dalla COMCO.

Il Cantone BE, ECO Swiss, H+, SVUT, VAG, VSMR ed EcoServe hanno sollecitato che l'obbligo di notifica delle piccole quantità avvenga tempestivamente.

5.3.2.4 Art. 7 Etichettatura di rifiuti speciali

Le modifiche dell'articolo 7 capoverso 1 lettere b e c e capoverso 2 sono approvate senza riserve dai Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, SG, SO, TG, TI, UR, VD, VS e ZG, dalle organizzazioni FER, PCS, Greenpeace, GVZG, GVZ, H+, INOBAT, IWB, PUSCH, CG MPP, scienceindustries, SGB, usam, PS, SSV, Suva, Swiss Textiles, Swissmem, VASSO, ASIR, AICA, VSMR e dalla COMCO.

Il Cantone ZH chiede che sull'etichetta dei rifiuti sia menzionata anche l'impresa di smaltimento. asr, ECO Swiss, ComNBC, SVUT, VAG ed EcoServe chiedono che nel caso dei trasporti di rifiuti speciali senza imballaggio l'etichetta debba essere apposta in modo ben

visibile sul mezzo di trasporto. SATOM ritiene che occorra specificare quando i rifiuti non devono essere documentati (art. 7 cpv. 2).

5.3.2.5 Art. 9 Domanda di autorizzazione

Le modifiche dell'articolo 9 sono approvate senza riserve dai Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZG e ZH come pure da ECO Swiss, EcoServe, FER, PCS, Greenpeace, GVZG, GVZ, INOBAT, IWB, ComNBC, PUSCH, CG MPP, SATOM, scienceindustries, USS, usam, PS, SSV, Suva, SVUT, Swiss Textiles, Swissmem, VAG, VASSO, ASIR, AICA, VSMR e dalla COMCO.

Il Cantone GR che venga garantito che nel sistema d'informazione e documentazione dell'UFAM le informazioni relative all'autorizzazione possano essere inserite anche dai Cantoni. Il Cantone SG ha fatto un riferimento al regolamento operativo secondo l'OTRif, sottolineando che l'autorizzazione dovrebbe essere subordinata al rispetto della stessa. asr ha sollevato una questione di comprensione e H+ ha chiesto di consentire ad aziende terze di offrire l'inserimento nel sistema delle domande come prestazione di servizio.

5.3.2.6 Art. 10 Rilascio dell'autorizzazione

Tutti i partecipanti alla consultazione approvano senza riserve le modifiche proposte.

5.3.2.7 Art. 11 Controllo al momento della ricezione di rifiuti soggetti all'obbligo di documentazione

Le modifiche dell'articolo 11 capoversi 1-5 sono approvate senza riserve da tutti i Cantoni, come pure da arv, FER, PCS, Greenpeace, GVZG, GVZ, H+, INOBAT, IWB, ComNBC, PUSCH, CG MPP, SATOM, scienceindustries, USS, usam, PS, SSV, Suva, Swiss Textiles, Swissmem, VASSO, ASIR, AICA, VSMR e dalla COMCO.

ECO Swiss, SVUT, VAG e EcoServe propongono che nel caso i cui i rifiuti fossero respinti, l'inoltrò non avvenga più come finora previa intesa con l'azienda fornitrice ma previa approvazione della stessa.

5.3.2.8 Art. 12 Obblighi di notifica

Le modifiche dell'articolo 12 capoversi 1 e 2 sono approvate senza riserve da tutti i Cantoni, come pure da asr, FER, PCS, Greenpeace, GVZG, GVZ, H+, INOBAT, IWB, ComNBC, PUSCH, CG MPP, SATOM, scienceindustries, USS, usam, PS, SSV, Suva, Swiss Textiles, Swissmem, VASSO, ASIR, AICA, VSMR e dalla COMCO.

ECO Swiss, EcoServe, SVUT, VAG auspicano l'introduzione, nell'articolo 12, di un obbligo di notifica per piccole quantità.

5.3.2.9 Sezione 3: Trasporto di rifiuti con obbligo di documentazione, art. 13

Le modifiche dell'articolo 13 capoversi 1-4 sono approvate senza riserve dai Cantoni AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, NE, SO, TG, TI, UR, VD, VS e ZG come pure da FER, PCS, Greenpeace, GVZG, GVZ, INOBAT, IWB, ComNBC, PUSCH, CG MPP, scienceindustries, USS, usam, PS, SSV, Suva, VASSO, AICA e dalla COMCO.

I Cantoni AG, LU e SG fanno notare che i contenuti del capoverso 3 figurano nel capoverso 4.

I Cantoni LU, SG, ZH come pure asr, ECO Swiss, EcoServe, H+, SATOM, SVUT, Swiss Textiles, Swissmem, VAG, ASIR e VSMR chiedono che le informazioni sui trasportatori e sul trasferimento di rifiuti siano documentate e precisate. Inoltre, chiedono di illustrare come i trasportatori possono accedere alle informazioni relative alla documentazione sul trasferimento di rifiuti speciali e altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di documentazione.

5.3.2.10 Art. 15 Obbligo di autorizzazione

Tutti partecipanti alla consultazione approvano senza riserve le modifiche.

5.3.2.11 Art. 16 Domanda

Tutti partecipanti alla consultazione approvano senza riserve le modifiche.

5.3.2.12 Art. 20 Garanzia finanziaria

Tutti partecipanti alla consultazione approvano senza riserve le modifiche.

5.3.2.13 Art. 24 Limitazione della durata del consenso

Tutti partecipanti alla consultazione approvano senza riserve le modifiche.

5.3.2.14 Art. 31 Moduli di notifica e di accompagnamento

Tutti partecipanti alla consultazione approvano senza riserve le modifiche.

5.3.2.15 Art. 40 Compiti speciali dei Cantoni

Tutti partecipanti alla consultazione approvano senza riserve le modifiche.

5.3.2.16 Art. 41 Sistema di informazione e di documentazione

Tutti partecipanti alla consultazione approvano senza riserve le modifiche.

ASIR propone di inviare le decisioni sul respingimento delle domande non soltanto in forma cartacea ma anche digitale.

5.3.2.17 Art. 45 Disposizioni transitorie

Tutti partecipanti alla consultazione approvano senza riserve le modifiche.

5.3.2.18 Allegato 1: documentazione per il trasporto di rifiuti in Svizzera

Le modifiche dell'allegato 1 numeri 1.1 – 1.3 sono approvate senza riserve dai Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, NE, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZG e ZH come pure da ECO Swiss, EcoServe, FER, PCS, Greenpeace, GVZG, GVZ, H+, INOBAT, IWB, ComNBC, PUSCH, CG MPP, SATOM, scienceindustries, SGB, usam, SP, SSV, Suva, SVUT, Swiss Textiles, Swissmem, VAG, VASSO, ASIR, AICA, VSMR e dalla COMCO.

Il Cantone GE auspica che nella documentazione siano integrate informazioni sui cantieri. asr richiama l'attenzione sull'attuale prassi in ambito esecutivo della pesatura dei rifiuti presso l'azienda fornitrice e la pesatura successiva presso l'impresa di smaltimento.

5.3.2.19 Allegato 2: abrogazione e modifica del diritto previgente

Le modifiche dell'allegato 2 numero 2.1 sono approvate senza riserve dai Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, SG, SO, TG, TI, UR, VD, VS e ZH come pure da FER, PCS, Greenpeace, GVZG, GVZ, INOBAT, IWB, ComNBC, PUSCH, CG MPP, SATOM, scienceindustries, USS, usam, PS, SSV, Suva, Swiss Textiles, Swissmem, VASSO, ASIR, AICA, VSMR e dalla COMCO.

Il Cantone ZG sottolinea che lo smaltimento dei fanghi stradali raccolti può avvenire anche su mandato di un Cantone. asr, ECO Swiss, H+, SVUT, VAG ed EcoServe propongono di mantenere il modulo di accompagnamento collettivo senza integrarlo nella documentazione.

5.3.3 Proposte al di fuori del progetto / Altre proposte e osservazioni

Non sono state inoltrate proposte degne di nota estranee al progetto.

5.3.4 Valutazione dell'attuazione**5.3.4.1 Presa di posizione dei Cantoni**

La digitalizzazione delle procedure per il trasporto di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti soggetti a controllo in Svizzera e nel trasporto transfrontaliero di rifiuti è condivisa da tutti i Cantoni, i quali sono coinvolti nei lavori preparatori in corso per la sua realizzazione.

5.3.4.2 Presa di posizione di altri organi preposti all'esecuzione

La questione dell'esecuzione è stata affrontata solo dall'associazione di categoria scienceindustries, la quale evidenzia che per le imprese di produzione è molto importante che la circolazione dei rifiuti (in Svizzera e all'estero) continui anche in caso di interruzione dei servizi del sistema d'informazione e di documentazione dell'UFAM, causata ad esempio da guasti o attacchi cibernetici.

6 Allegato – Elenco dei partecipanti alle consultazioni

Abbreviazione	Partecipante	ORRPC m	OPSR	OTRif	OCOV
Cantoni					
ZH	Zurigo	x	x	x	x
BE	Berna	x	x	x	x
LU	Lucerna	x	x	x	x
UR	Uri	x	x	x	x
SZ	Svitto	x	x		x
OW	Nidvaldo	x	x		x
NW	Obvaldo	x	x		x
GL	Glarona	x	x	x	x
ZG	Zugo	x	x	x	x
FR	Friburgo	x	x	x	x
SO	Soletta	x	x	x	x
BS	Basilea Città	x	x	x	x
BL	Basilea Campagna	x	x	x	x
SH	Sciaffusa	x	x		x
AR	Appenzello Esterno	x	x	x	x
AI	Appenzello Interno	x	x	x	x
SG	San Gallo	x	x	x	x
GR	Grigioni	x	x	x	x
AG	Argovia	x	x	x	x
TG	Turgovia	x	x	x	x
TI	Ticino	x	x	x	x
VD	Vaud	x	x	x	x
VS	Vallese	x	x	x	x
NE	Neuchâtel	x	x	x	x
GE	Ginevra	x	x	x	x
JU	Giura	x	x	x	x
Conferenze e associazioni intercantionali					
CG MPP	Conferenza governativa per gli affari militari, la protezione civile e i pompieri	x		x	

Abbreviazione	Partecipante	ORRPCni m	OPSR	OTRif	OCOV
ACCS	Associazione dei chimici cantonali svizzeri	x			
CSP	coordinazione svizzera dei pompieri	x		x	
chemsuisse	Servizi cantonali per i prodotti chimici	x			
CCA	Conferenza dei capi dei servizi per la protezione dell'ambiente della Svizzera	x	x		x
CDPNP	Conferenza die delegati della protezione della natura e del paesaggio	x			
CIC	Conférence des ingénieurs cantonaux		x		
Partiti politici					
PLR	PLR.I Liberali Radicali	x	x		x
I Verdi	Partito ecologista svizzero	x			
plv	Verdi liberali	x	x		
UDC	Unione Democratica di Centro	x	x		x
PS	Partito socialista svizzero	x	x	x	x
Associazioni mantello di Comuni, delle Città e delle regioni di montagna					
ACS	Associazione dei Comuni		x		
UCS	Unione delle città svizzere	x	x	x	x
OIC	Organizzazione Infrastrutture comunali		x		
economiesuisse	economisuisse - Federazione delle imprese svizzere	x	x		x
usam	Unione svizzera delle arti e mestieri	x	x	x	x
USS	Unione sindacale svizzera	x	x	x	x
Altre organizzazioni e associazioni					
4aqua	4aqua	x			
Andermatt Biogarten	Andermatt Biogarten AG	x			
apisuisse	apisuisse	x			
Aqua suisse	Aqua suisse	x			
AWBR	Arbeitsgemeinschaft Wasserwerke Bodensee-Rhein	x			
cemsuisse	Associazione dell'industria svizzera del cemento		x		
ASIC	Associazione Svizzera dell'industria degli Inerti e del Calcestruzzo		x		

Abbreviazione	Partecipante	ORRPCni m	OPSR	OTRif	OCOV
VSS	Association de l'industrie suisse des lubrifiants	x			x
IAWR	Association internationale des services d'alimentation en eau potable du bassin versant Rhénan	x			
APDP.ch	Association Pflanzenschutz	x			
ASCAD	Association suisse du chauffage à distance		x		
aseta	Association suisse pour l'équipement technique de l'agriculture	x			
AICA	Associazione degli istituti cantonali di assicurazione	x		x	
ASIR	Associazione Svizzera dei Gestori degli Impianti di trattamento dei Rifiuti	x	x	x	x
VSA	Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque	x			
svu asep	Associazione svizzera dei professionisti dell'ambiente		x		
JardinSuisse	Associazione svizzera Imprenditori giardinieri	x			
VSMR	Associazione svizzera riciclaggio ferri, metalli e carta		x	x	
ATF/SVK	Associazione Ticinese Frigoristi / Schweiz. Verein für Kältetechnik	x			
BASF	BASF	x			x
BASF Coating Services	BASF Coating Services	x			x
BASF Intertrade	BASF Intertrade	x			x
Bioterra	Bioterra	x			
Birchmeier	Birchmeier	x			
BirdLife	BirdLife	x			
Brugg Rohrsystem	Brugg Rohrsystem AG	x			
CARBURA	Organizzazione svizzera di scorte obbligatorie di prodotti petroliferi	x			
Cercl'air	Società dei responsabili della protezione dell'aria				x
chemetall	chemetall	x			x
COMCO	Commissione della concorrenza	x	x	x	x
ComNBC	Commissione federale per la protezione NBC	x	x	x	x
CFIA	Commissione federale per l'igiene dell'aria	x			x
COMPO Jardin	COMPO Jardin	x			

Abbreviazione	Partecipante	ORRPCni m	OPSR	OTRif	OCOV
Doriane Walther	Doriane Walther	x			
ECO SWISS	Organisation de l'économie suisse pour la protection de l'environnement, la sécurité et la santé au travail	x		x	x
EcoServe	EcoServe			x	
EIS	Energia Legno Svizzera		x		
EWB	Energie Wasser Bern		x		
Eric Schweizer	Eric Schweizer AG	x			
Evergreen	Evergreen Garden Care	x			
fair-fish	fair-fish	x			
FCNA	Fédération Cantonale Neuchâteloise d'Apiculture	x			
FRC	Fédération romande des consommateurs	x			
FER	Fédération romande des entreprises	x	x	x	x
FSP	Federazione svizzera di pesca	x			
FSPC	Federazione svizzera die produttori di cereali	x			
Future3	Future3	x			
GVZ	Gebäudeversicherung Kanton Zürich	x		x	
GVZG	Gebäudeversicherung Zug	x		x	
Greenpeace	Greenpeace	x	x	x	
H+	Gli Ospedali Svizzeri			x	
HEV	Hauseigentümerverband Schweiz		x		
Honeywell	Honeywell	x			
IBMA	IBMA Switzerland	x			
HeNW	IG Holzenergie Nordwestschweiz		x		
InfraWatt	Associazione per la valorizzazione dell'energia prodotta dalle acque reflue, dai rifiuti, dal calore residuo e dall'acqua potabile		x		
INOBAT	Riciclaggio delle pile in Svizzera		x	x	x
IGEB	InteressenGemeinschaft Energieintensive Branchen		x		
IWB	IWB		x	x	x
Konsumenten- schutz	Konsumentenschutz	x			
KVA Linth	KVA Linth		x		
Leu+Gygax	Leu+Gygax AG	x			
Limeco	Limeco		x		

Abbreviazione	Partecipante	ORRPCni m	OPSR	OTRif	OCOV
metal.suisse	metal.suisse	x	x		x
Migros	Migros	x			
Neudorff	Neudorff GmbH	x			
Omya	Omya AG	x			
Pro Igel	Pro Igel	x			
Pro Natura	Pro Natura	x			
Promarca	Promarca	x			
PSA	Protezione Svizzera degli Animali	x			
PUSCH	L'environnement en pratique	x	x	x	
Renergia Zentralschweiz	Renergia Zentralschweiz		x		
Renovita	Renovita	x			
asr	Riciclaggio materiali costruzione Svizzera		x	x	
Rolic technologies	Rolic technologies	x			x
SAIDEF	SAIDEF		x		
SATOM	SATOM SA		x	x	
SBM	SBM Life Science SA	x			
Schweizer Bergheimat	Schweizer Bergheimat	x			
SOLV	Schweizerische Organisation für Lösungsmittelverwendung				x
SKW	Schweizerischer Kosmetik- und Waschmittelverband	x			x
SVUT	Schweizerischer Verband für Umwelttechnik		x	x	
SVLW	Schweizerischer Verein Luft- und Wasserhygiene	x			
SWKI	Schweizerischer Verein von Gebäudetechnik- Ingenieuren	x			
Science- industries	Associazione economica per la chimica, la farmaceutica e la biotecnologia	x		x	x
SSIC	Società svizzera degli impresari-costruttori		x		
SSIGA	Società svizzera dell'industria del gas e delle acque	x			
Stähler Suisse	Stähler Suisse SA	x			
suissetec	Associazione svizzera et del Liechtenstein della tecnica della costruzione	x			
Suva	Suva	x	x	x	x

Abbreviazione	Partecipante	ORRPCni m	OPSR	OTRif	OCOV
Swiss Textiles	Swiss Textiles	x		x	x
Swissmem	Swissmem	x	x	x	x
swisspower	swisspower		x		
Syngenta	Syngenta	x			
Trenn	Trenn GmbH		x		
USVP	Union Suisse de l'industrie des Vernis et Peintures	x			x
USPV	Unione svizzera produttori di verdura	x			
VASSO			x	x	
VAG	Verband der Schweizerischen Ausbildungsveranstalter für Gefahrgutbeauftragte			x	
Vision Landwirtschaft	Vision Landwirtschaft	x			
Westland Schweiz	Westland Schweiz GmbH	x			
WWF	WWF	x			
ZAR	Zentrum für nachhaltige Abfall- und Ressourcennutzung		x		
ZVHo	Zweckverband für Abfallverwertung im Bezirk Horgen		x		